

COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

74.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LINO ARMELLIN

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Colombini ed altri: Norme quadro per l'integrazione sociale e per la tutela dei diritti dei cittadini handicappati (501) ...	9
Armellin Lino, <i>Presidente</i>	3	Armellin Lino, <i>Presidente</i> , (gruppo DC), <i>Relatore</i>	9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21 23, 24, 27, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 82
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Artioli Rossella (gruppo PSI)	81
Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche (5081)	3	Bertone Giuseppina (gruppo sinistra indipendente)	18, 23, 27, 41, 56, 61, 70, 76
Armellin Lino, <i>Presidente</i>	3	Castagnetti Pierluigi (gruppo DC)	36, 76
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Colombini Leda (gruppo comunista-PDS) ..	16, 17 18, 39, 41, 56, 61, 64, 67, 69 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
Fiandrotti ed altri: Nuove norme per l'assistenza e la riabilitazione degli handicappati (45);		Del Donno Olindo (gruppo MSI-destra nazionale)	37
Artioli ed altri: Norme per l'assistenza e l'integrazione sociale dei cittadini handicappati (288);		Jervolino Russo Rosa, <i>Ministro per gli affari sociali</i>	10, 11, 12, 13, 16, 17, 20 21, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 37, 39, 41 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53 55, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 68, 76
Armellin ed altri: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti dei cittadini portatori di handicap (484);		Saretta Giuseppe (gruppo DC)	18, 37
		Tagliabue Gianfranco (gruppo DP-comunisti)	18, 79
		Votazione nominale:	
		Armellin Lino, <i>Presidente</i>	82

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,20.

LUIGI RINALDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Moroni, Borra, Lettieri, Cobellis, Piccirillo e Serrentino sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati D'Amato, Torchio, Mazzuconi, Garavaglia, Francesco Bruni e De Lorenzo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche (5081).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche ».

Ricordo che nella seduta del 25 luglio 1991 era stato assunto dalla Commissione il seguente nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto come testo base per l'ulteriore discussione:

RIFORMA DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

ART. 1.

(Professione infermieristica e ostetrica).

1. La denominazione « professione sanitaria ausiliaria » riferita alla profes-

sione di infermiere, di vigilatrice dell'infanzia, di assistente sanitaria visitatrice e di ostetrica è sostituita nel regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge dalla denominazione « Professione infermieristica » per l'infermiere, la vigilatrice dell'infanzia e l'assistente sanitaria visitatrice, dalla denominazione « Professione ostetrica » per l'ostetrica.

2. L'infermiere assume la denominazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale.

ART. 2.

(Titolo di studio ed esame di Stato).

1. L'infermiere responsabile dell'assistenza generale, e l'ostetrica devono aver conseguito il diploma universitario, di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990 n. 341, aver svolto apposito tirocinio guidato e superato l'esame di abilitazione alla professione di cui al comma 2.

2. Con decreto del ministro della sanità di concerto con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è disciplinato l'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione e regolamentato il tirocinio guidato di cui al comma 1, tenuto conto dei principi fissati dalla legge 15 novembre 1973, n. 795.

ART. 3.

(Ordinamento e attuazione dei corsi).

1. L'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui all'articolo 2

comma 1, è stabilito con decreto del ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il ministro della sanità, in conformità a quanto dispone la legge 15 novembre 1973, n. 795.

2. Per la realizzazione dei corsi di diploma universitario di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni e le università, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, sono tenute a stipulare apposite convenzioni per l'utilizzo di idonee strutture didattiche e sanitarie del Servizio sanitario nazionale, al fine di costituire le scuole di sanità, nonché con altre istituzioni anche private che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono scuole per la formazione infermieristica, secondo uno o più schemi tipo, stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, con decreto del ministro della sanità di concerto con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle scuole di sanità di cui al comma 2, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico è conferita dalle università per contratto, secondo le disposizioni del comma 8, dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sulla base dei criteri numerici e funzionali stabiliti nelle convenzioni fra le regioni e le università, per l'insegnamento delle discipline infermieristiche e di ogni altra materia attinente alla competenza, alla responsabilità e alla organizzazione professionale, a coloro che siano in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 5, per insegnamento delle altre materie a coloro anche dipendenti di ruolo del Servizio sanitario nazionale che siano in possesso di diploma di laurea corrispondente. Stante la specificità della formazione infermieristica, per la direzione dei corsi costituisce requisito necessario il possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 5. Per la conduzione delle attività di tirocinio guidato costituisce requisito minimo necessario il possesso del diploma di

abilitazione a funzioni direttive di cui all'articolo 4 ovvero nei casi previsti dal decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 1, il possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice.

4. Con decreto del ministro della sanità di concerto con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988 n. 400, è determinato ogni tre anni sulla base delle esigenze della programmazione sanitaria, il numero degli studenti da ammettere ai corsi nelle scuole di sanità.

5. Sulla base del decreto di cui il comma 4, le regioni e le università interessate stabiliscono il numero dei posti da attivare presso ciascuna scuola di sanità per la formazione infermieristica e ostetrica.

ART. 4.

(Formazione complementare).

1. Il ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto, individua i settori di assistenza infermieristica per i quali, in relazione alla programmazione nazionale e regionale nonché alla normativa comunitaria in materia, possono essere attivati da parte del Servizio sanitario nazionale corsi di formazione complementare successivi al conseguimento del diploma universitario di cui all'articolo 2, comma 1, tra cui quelli di abilitazione alle funzioni direttive, per assistente sanitaria visitatrice e in assistenza pediatrica.

2. A decorrere dall'anno successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge, il corso di diploma di Stato per l'abilitazione alla professione di vigilatrice dell'infanzia, di cui all'articolo 7 della legge 19 luglio 1940 n. 1098, è sostituito dal corso di formazione complementare in assistenza pediatrica di cui

al comma 1; il corso di diploma di Stato per assistente sanitaria visitatrice, di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, è sostituito dal corso di formazione complementare per assistente sanitaria visitatrice di cui al comma 1.

3. Con decreto del ministro della sanità sono regolamentati i corsi di cui al comma 1 e determinati i requisiti per l'accesso ai corsi stessi.

4. Con decreto del ministro della sanità è determinato ogni tre anni, sulla base delle esigenze della programmazione sanitaria, il numero di studenti da ammettere ai corsi di cui al presente articolo. Le regioni determinano, in conformità, il numero dei posti da attivare presso ciascuna scuola.

ART. 5.

(Diploma di laurea).

1. Ai sensi della legge 19 novembre 1990 n. 341 e nell'ambito del piano di sviluppo dell'università, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 9 maggio 1989 n. 168, è istituito il corso di laurea in scienze infermieristiche, al quale sono ammesse anche le ostetriche e definito l'ordinamento didattico con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica, di intesa con il ministro della sanità.

2. Il diploma di laurea di cui al presente articolo costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni dirigenziali nelle strutture del Servizio sanitario nazionale e per lo svolgimento di funzioni di docenza per i corsi di insegnamento nelle scuole di sanità di cui all'articolo 3, comma 2. Fino al settimo anno successivo all'attivazione del corso di laurea in scienze infermieristiche, alle funzioni dirigenziali e di docenza può accedere il personale infermieristico in possesso del diploma universitario di dirigente dell'assistenza infermieristica e di infermiere insegnante dirigente giuridicamente riconosciuti.

3. Con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988 n. 400, è determinato ogni due anni, sulla base delle esigenze della programmazione sanitaria, il numero massimo degli infermieri che possono iscriversi ai corsi di laurea di cui al comma 1.

ART. 6.

(Equiparazione dei titoli professionali).

1. I diplomi per l'esercizio della professione di infermiere professionale, di vigilatrice dell'infanzia, di assistente sanitaria visitatrice, il certificato di abilitazione a funzioni direttive dell'assistenza infermieristica, giuridicamente riconosciuti, i diplomi di specializzazione, di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, nonché il diploma di ostetrica conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 4, commi 1 e 2.

2. I diplomi di dirigente dell'assistenza infermieristica e di infermiere insegnante dirigente, giuridicamente riconosciuti, conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati a quelli conseguiti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5.

ART. 7.

(Competenze della professione infermieristica e ostetrica).

1. Con decreto del ministro della sanità da emanare, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, vengono ridefinite le

competenze della professione infermieristica e della professione ostetrica.

2. Il personale infermieristico e ostetrico dipendente dal Servizio sanitario nazionale non può essere distolto dalle funzioni proprie del profilo di appartenenza.

3. Tutti gli atti e i provvedimenti adottati in violazione al divieto di cui al comma 2 sono nulli ed impegnano la responsabilità, personale e diretta, dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono.

ART. 8.

(Organizzazione dell'assistenza infermieristica e ostetrica, nonché dell'attività domestico-alberghiera).

1. Le regioni disciplinano la organizzazione della attività dell'assistenza infermieristica e ostetrica e delle connesse funzioni ausiliarie di assistenza.

2. Esclusivamente ai fini delle attività domestico-alberghiere, l'infermiere, si avvale, sotto la propria responsabilità, della collaborazione dell'operatore tecnico addetto all'assistenza, di cui al comma 3 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

ART. 9.

(Albo professionale).

1. Per l'esercizio della professione infermieristica e della professione ostetrica di cui all'articolo 1 è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collegi degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici dell'infanzia e la federazione nazionale dei Collegi degli infermieri delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici dell'infanzia sono rispettivamente denominati Collegi degli infermieri e federazione nazionale dei collegi degli infermieri.

3. Gli infermieri che conseguono i diplomi di formazione complementare e di laurea in scienze infermieristiche, devono iscriversi agli appositi elenchi speciali, tenuti dai collegi, al fine di esercitare le specifiche competenze.

ART. 10.

(Riammissione in servizio - Comando).

1. Al fine di fronteggiare le gravi carenze nel campo dell'assistenza infermieristica per l'insufficienza numerica del personale in servizio è prevista, per la richiesta di riammissione in servizio, una deroga decennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al termine di cui al secondo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché all'obbligo di restituzione delle indennità previste di cui al quarto comma dello stesso articolo.

2. Al personale riammesso in servizio compete il trattamento economico tabellare iniziale del livello retributivo di appartenenza, nonché le particolari indennità previste dagli accordi di comparto per le specifiche funzioni svolte.

3. Il personale di cui al comma 2 conserva il trattamento pensionistico in godimento con le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge a carico del personale in quiescenza che svolge attività lavorativa.

4. L'indennità di fine rapporto viene commisurata ai soli anni di servizio prestati successivamente alla riammissione, ferma restando l'acquisizione della medesima indennità di fine rapporto percepita alla fine del precedente rapporto di lavoro.

5. Per favorire e facilitare l'iscrizione al corso universitario di infermiere professionale da parte di dipendenti di ruolo del Servizio sanitario nazionale in possesso di diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado, le amministrazioni competenti promuovono, con programmazione quinquennale, la conces-

sione del comando retribuito ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la cui durata massima viene stabilita in tre anni in deroga a quanto previsto dal sesto comma del predetto articolo. Con decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro del tesoro è stabilito, in relazione alle disponibilità finanziarie, il numero dei comandi concedibili. Per il periodo del comando al personale che usufruisce del comando competono gli assegni inerenti al rapporto di impiego. Le assenze dal servizio derivanti dal comando devono essere programmate dall'amministrazione concedente, che provvederà inoltre alla sostituzione del personale con assunzioni straordinarie per supplenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 ed in conformità a quanto previsto dal diciassettesimo comma dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.

6. In deroga alle vigenti disposizioni e nei limiti delle dotazioni organiche, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le Università, l'ospedale « Galliera » di Genova e l'Ordine Mauriziano provvedono alla copertura dei posti di personale infermieristico vacanti mediante pubbliche selezioni per titoli. A tali selezioni si applicano le norme vigenti per i corrispondenti pubblici concorsi in materia di composizione delle commissioni esaminatrici e di criteri di valutazione dei titoli. Il bando per la prima selezione è emanato, per i posti disponibili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvedono, entro i successivi 30 giorni, le regioni con la nomina del commissario *ad acta*. In caso di inadempienza da parte delle regioni si applica il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

7. I concorsi già banditi per il personale infermieristico del Servizio sanitario

nazionale sono portati a termine ai sensi della normativa vigente all'epoca del bando stesso.

8. Le regioni possono disporre nell'ambito delle proprie disponibilità, con i fondi destinati alla formazione professionale, interventi rivolti a fornire servizi o altre forme di incentivazione anche di natura economica, idonei a favorire l'accesso e la frequenza ai corsi per infermieri professionali e l'espletamento del tirocinio guidato, nonché per agevolare l'accesso presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale da parte del personale infermieristico diplomato.

ART. 11.

(Istituzione di professioni).

1. Le professioni sanitarie tecniche sono:

- a) tecnico di radiologia;
- b) tecnico di igiene ambientale;
- c) tecnico di laboratorio;
- d) tecnico igienista dentale;
- e) tecnico di apparecchiature biomedicali;
- f) tecnico dietista;
- g) tecnico optometrista;
- h) tecnico audiometrista.

2. Le professioni sanitarie di riabilitazione sono:

- a) terapeuta della riabilitazione;
- b) logopedista;
- c) ortottista;
- d) terapeuta occupazionale;
- e) psicomotricista;
- f) podologo.

3. Il ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e il consiglio sanitario nazionale, può modificare con

proprio decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, l'elenco di cui ai commi 1 e 2.

4. Alle professioni di cui al presente articolo si applicano le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. Vengono altresì istituiti in ogni provincia i relativi collegi professionali.

5. Con decreto del ministro della sanità, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il consiglio superiore di sanità, vengono definite le competenze di ciascuna professione di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze professionali già attribuite alle professioni per l'esercizio delle quali sia richiesto il diploma di laurea.

6. La formazione delle professioni sanitarie di cui al presente articolo è attuata in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e disciplinata con conformi provvedimenti, specifici per ogni singola professione. Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica individua le materie attinenti alla responsabilità e alla organizzazione professionale e le attività di tirocinio guidato, per il cui insegnamento costituisce requisito necessario il possesso del diploma universitario e l'abilitazione all'esercizio della specifica professione.

7. I diplomi o attestati conseguiti dagli esercenti le professioni sanitarie tecniche e sanitarie di riabilitazione prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparati a quelli conseguiti ai sensi della presente legge.

ART. 12.

(Norme transitorie).

1. I corsi di cui agli articoli 3, 4 e 5 devono essere previsti nel piano di sviluppo dell'università, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) della legge 9 maggio

1989 n. 168, adottato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla organizzazione dei corsi di diploma universitario, i corsi per infermieri vengono condotti sulla base della normativa precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'ammissione ai corsi delle scuole per la formazione infermieristica e ostetrica e di formazione complementare, nonché per l'ammissione ai corsi di abilitazione a funzioni direttive è richiesto, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

3. Al fine di garantire la continuità didattica nelle scuole di sanità di cui all'articolo 3 fino al settimo anno successivo all'attivazione dei corsi possono essere confermati nella direzione dei corsi e negli insegnamenti a contratto delle proprie discipline professionali, gli esercenti le professioni di cui all'articolo 11 della presente legge che svolgano, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni di direzione di corso o di docenza nelle proprie discipline professionali in scuole aventi finalità di formazione delle professioni sanitarie tecniche.

4. Gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1 e 11 della presente legge, possono chiedere il riscatto ai fini previdenziali del periodo corrispondente al corso di studio per il conseguimento del titolo abilitante alla specifica professione, il relativo onere finanziario è a carico del richiedente.

5. Sono soppresse le scuole per la formazione delle professioni di cui agli articoli 1 e 11 della presente legge, che, successivamente alla elaborazione del piano di sviluppo dell'università, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) della legge 9 maggio 1989 n. 168, riferito al secondo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino utilizzate dalle convenzioni di cui all'articolo 3 comma 2.

ART. 13.

(Infermiere volontarie CRI).

1. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 per le infermiere volontarie della CRI.

ART. 14.

(Abrogazione di norme).

1. È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari a lire 40 mila milioni per l'anno 1992, lire 82 mila milioni per l'anno 1993 e lire 126 mila milioni per l'anno 1994 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di assumere il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto come testo base per l'ulteriore discussione.

(Così rimane stabilito).

Assicuro che tale testo sarà immediatamente inviato alle Commissioni competenti ad esprimere il parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Nuove norme per l'assistenza e la riabilitazione degli handicappati (45); Artioli ed altri: Norme per l'assistenza e l'integrazione sociale dei cittadini han-

dicappati (288); Armellin ed altri: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti dei cittadini portatori di handicap (484); Colombini ed altri: Norme quadro per l'integrazione sociale e per la tutela dei diritti dei cittadini handicappati (501).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Nuove norme per l'assistenza e la riabilitazione degli handicappati »; Artioli ed altri: « Norme per l'assistenza e l'integrazione sociale dei cittadini handicappati »; Armellin ed altri: « Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti dei cittadini portatori di handicap »; Colombini ed altri: « Norme quadro per l'integrazione sociale e per la tutela dei diritti dei cittadini handicappati ».

In qualità di relatore ringrazio il ministro Rosa Jervolino Russo e i colleghi per il lavoro svolto a cui tutti hanno contribuito in maniera determinante.

Prima di passare all'esame degli articoli del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto ed assunto come testo base dalla Commissione, in sede referente, nella seduta del 23 maggio 1991, avverto che alcuni emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi saranno approvati in linea di principio e verranno trasmessi alle Commissioni competenti per il prescritto parere. Per tale motivo la discussione di tutti gli articoli non si concluderà con la loro votazione, che avrà luogo alla ripresa serale dei nostri lavori.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(Finalità).

1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo

della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione delle persone handicappate alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo, e la tutela giuridica ed economica della persona handicappata.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente articolo aggiuntivo:

All'articolo 1, al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società conseguentemente alla lettera c) sopprimere le parole nonché l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo.

1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

1. 2.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone handicappate e costituisce riforma economica-sociale della Repubblica,

ai sensi dell'articolo 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 5, comma 2, 16, commi 1 e 2, 17, commi 1, 3 e 8, 23, comma 2, 26, commi 1 e 2, 30 e 41, commi 1 e 2 il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 01.

Il Relatore.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 1.1, 1.2 e dell'articolo aggiuntivo 1.01.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti 1.1 e 1.2 nonché sull'articolo aggiuntivo del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 1 è sospesa.

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo del relatore 1.01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Soggetti aventi diritto).

1. Sono persone handicappate coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di inseri-

mento lavorativo e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, l'*handicap* è considerato gravissimo.

3. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, sostituire la parola inserimento con la seguente integrazione.

2. 1.

Dignani Grimaldi, Colombini,
Brescia, Benevelli.

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva residua individuale e alla efficacia delle terapie riabilitative.

2. 2.

Il Relatore.

*All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole l'*handicap* è considerato gravissimo con le seguenti la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.*

Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 2.

2. 3.

Il Relatore.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 2.2 e 2.3 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento Dignani Grimaldi ed altri 2.1.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Concordo con il parere del relatore ed esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti 2.2 e 2.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dignani Grimaldi ed altri 2.1, accettato dal relatore e dal Governo. *(È approvato)*.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.2, accettato dal Governo. *(È approvato)*.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.3, accettato dal Governo. *(È approvato)*.

La discussione dell'articolo 2 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

*(Accertamento dell'*handicap*).*

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione e alle difficoltà di cui all'articolo 2, comma 1 e alla necessità dell'intervento assistenziale permanente di cui all'articolo 2, comma 2 sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento, di cui raccomandando l'approvazione:

All'articolo 3, dopo le parole comma 1 sostituire la congiunzione e con la, dopo le parole comma 2 inserire le parole , alla capacità complessiva individuale residua.

3. 1.

Il Relatore.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento del relatore 3.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 3 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Principi generali per la tutela delle persone handicappate).

1. La tutela delle persone handicappate è perseguita attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;

b) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicurino il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e la partecipazione alla vita sociale;

c) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la

collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;

d) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e sviluppo del bambino e del soggetto minore per constatare l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sovrappiù;

e) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) garantire alle persone handicappate e al loro nucleo familiare l'adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;

g) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli *handicap*, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;

h) garantire il diritto di scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale.

2. Gli interventi a favore delle persone portatrici di *handicap* gravissimo, nelle forme previste dalla presente legge, sono prioritari.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, all'alinea del comma 1, sostituire le parole da la tutela, fino alle parole seguenti obiettivi, con le parole La rimozione delle cause invalidanti, la promozione della autonomia e la realizzazione della integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente b-bis) assicurare altresì alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società.

4. 3.

Colombini, Benevelli, Brescia, Dignani Grimaldi.

All'articolo 1, comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il CNR, con i servizi sanitari e sociali considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;

4. 1.

Il Relatore.

All'articolo 4, lettera d), sostituire la parola constatare, con le seguenti evitare o constatare tempestivamente, sostituire le parole della minorazione, con le seguenti di minorazioni e sostituire la parola separare, con la seguente superare.

4. 2.

Il Relatore.

All'articolo 4, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

l) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

4. 4.

Brescia, Colombini, Dignani Grimaldi, Benevelli.

Nella rubrica sostituire la parola: la tutela, con le seguenti i diritti.

4. Rubri. 1.

Il Relatore.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 4.1, 4.2 e 4. Rubri.1; esprimo parere favorevole sugli emendamenti Colombini ed altri 4.3 e Brescia ed altri 4.4.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Concordo con il parere del relatore ed esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti 4.1 e 4.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colombini ed altri 4.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Brescia ed altri 4.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4. Rubri.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 4.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 4 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Prevenzione e diagnosi precoce).

1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;

b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;

c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;

d) la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di *handicap* fisici, psichici, sensoriali e di neuromotulesioni;

e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;

f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;

g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito e della fenilchetonuria. Tale controllo è effettuato con la determinazione di parametri chimico-clinici, mediante indagini di massa di prima individuazione diagnostica, le cui modalità di applicazione sono disciplinate dal Ministro della sanità con atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio superiore di sanità. Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;

h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita con il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. È istituito un libretto sanitario personale con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;

i) l'obbligo per tutta la popolazione della vaccinazione contro la rosolia;

l) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale, per prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, comma 2, lettera d), sostituire le parole *la diagnosi*, con le seguenti i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi.

5. 1.

Il Relatore.

All'articolo 5, comma 2, lettera d), dopo la parola *sensoriali*, sopprimere la parola *e*.

5. 2.

Il Relatore.

All'articolo 5, comma 2, lettera g), dopo la parola *fenilchetonuria*, aggiungere le parole *e della fibrosi cistica*.

5. 3.

Il Relatore.

All'articolo 5, comma 2, lettera g), sostituire le parole *da Tale controllo*, a Consiglio superiore di sanità, con le parole *Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833*.

5. 4.

Il Relatore.

All'articolo 5, comma 2, lettera h), dopo la parola *nascita*, sostituire la preposizione *con* con le parole *anche mediante*.

5. 5.

Il Relatore.

All'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera i).

5. 7.

Il Relatore.

All'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera i).

5. 8.

Bassi Montanari.

All'articolo 5 comma 2, sopprimere la lettera i).

5. 10.

Bertone.

All'articolo 5, comma 2, lettera i), aggiungere le parole *tramite modalità che consentano comunque ai bambini non vaccinati il diritto alla frequenza scolastica*.

5. 9.

Bassi Montanari.

All'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Lo stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di *handicap*, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

5. 11.

Il Relatore.

A tale emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 5. 11 aggiungere le seguenti parole *tramite modalità che consentano comunque ai bambini non vaccinati il diritto alla frequenza scolastica*.

0. 5. 11. 1.

Bassi Montanari.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 e 5.11. Esprimo parere favorevole agli emendamenti Bassi Montanari 5.8 e Bertone 5.10, parere contrario all'emenda-

mento Bassi Montanari 5.9 ed al subemendamento Bassi Montanari 0.5.11.1.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Concordo con il parere del relatore ed esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 e 5.11.

LEDA COLOMBINI. Sottoscrivo l'emendamento Bassi Montanari 5.9 ed il subemendamento 0.5.11.1 dell'onorevole Bassi Montanari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.1, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.2, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.3, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 5.4, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.5, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti del relatore 5.7, Bassi Montanari 5.8 e Bertone 5.10, accettati dal Governo.
(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Bassi Montanari 5.9, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Bassi Montanari 0.5.11.1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.11, accettato dal Governo.
(È approvato).

La discussione dell'articolo 5 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

(Cura e riabilitazione).

1. Il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture dirette o convenzionate, assicura:

a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce delle persone handicappate, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale;

b) la fornitura, la cessione in uso e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizza con programmi che prevedono prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le potenziali capacità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di *handicap*, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

6. 2.

Il Relatore.

A tale emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 6.2, terzo rigo, sostituire le parole potenziali capacità con la seguente abilità.

0. 6. 2. 1.

Benevelli.

A tale articolo sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 1, lettera a) aggiungere in fine, dopo la parola residenziale le seguenti di cui all'articolo 7 lettere i) e m).

6. 4.

Colombini, Brescia, Dignani Grimaldi, Benevelli.

All'articolo 6, comma 1, lettera b), sopprimere le parole la cessione in uso.

6. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

6. 3.

Dignani Grimaldi, Colombini, Benevelli, Brescia.

All'articolo 6, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) il trasporto della persona handicappata ai servizi ed alle strutture per la riabilitazione.

6. 5.

Colombini, Dignani Grimaldi, Benevelli, Brescia.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 6.2 e 6.1.

Esprimo parere favorevole sul subemendamento Benevelli 0.6.2.1, sugli emendamenti Colombini ed altri 6.4 e Dignani Grimaldi ed altri 6.3 e parere contrario sull'emendamento Colombini ed altri 6.5.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Concordo con il parere del relatore ed esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti 6.2 e 6.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Benevelli 0.6.2.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.2, con la modifica testé apportata, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colombini ed altri 6.4, accettato dal relatore e del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Dignani Grimaldi ed altri 6.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Colombini 6.5.

LEDA COLOMBINI. Non possiamo accettare che questa normativa venga fatta dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Io l'ho detto all'inizio!

LEDA COLOMBINI. Tra l'altro ci troviamo di fronte ad una normativa necessaria, ma limitata che, quindi, non comporta una spesa enorme. Grazie ad essa sarà possibile portare l'handicappato

presso il centro riabilitativo nel quale saranno attuati sia gli interventi di carattere preventivo sia quelli riabilitativi, indispensabili ad evitare che l'handicappato diventi un assistito in via permanente.

GIUSEPPE SARETTA. L'argomento di cui ci stiamo occupando è di estrema attualità in tutte le regioni.

In base alla nostra competenza che è primaria su tale materia, riteniamo che il problema che ci sta dinanzi non sia di natura ideologica, tuttavia esso è chiaramente condizionato dalla situazione economica. È sufficiente infatti pensare che abbiamo corso il rischio di perdere lo stanziamento necessario alla copertura finanziaria di questa legge. Grazie all'opera di tutti i gruppi ma soprattutto a quella del ministro Rosa Jervolino Russo siamo riusciti ad evitare un vero e proprio « scippo ».

È evidente che a questo punto un prolungamento dell'iter legislativo di questo provvedimento ci farebbe correre il rischio di non approvarlo in tempo utile.

Per tale motivo chiniamo il capo di fronte a tale esigenza, un'esigenza che non ci convince né dal punto di vista politico né da quello di giustizia.

Ripeto è solo per ragioni di carattere tecnico-finanziario che diciamo di no a questo emendamento.

GIANFRANCO TAGLIABUE. I comuni, di fatto, in molte località svolgono questa attività, cioè quella del trasporto della persona handicappata dalla sua abitazione ai servizi ed alle strutture per la riabilitazione.

Credo che sia possibile, magari attraverso un apposito ordine del giorno, dare delle indicazioni perché i comuni che ricevono i trasferimenti finanziari delle regioni per questo tipo di servizio prevedano all'interno dei loro bilanci, in via prioritaria, l'assicurazione dello svolgimento del servizio di trasporto delle persone handicappate dalla loro residenza ai centri di riabilitazione. Penso che in tal modo potrà essere in parte risolto un problema che è reale.

GIUSEPPINA BERTONE. Quelli della legge in discussione sono articoli che contengono indicazioni di carattere generale. La Commissione bilancio ci ha costretto a modificare il tenore di quasi tutti gli articoli del provvedimento al nostro esame, nel senso di prevedere la mera possibilità di intervenire. Molti comuni già svolgono un servizio di trasporto, ma se non lo prevediamo, nessuno si sentirà più in dovere di assicurarlo. Tale servizio è invece espletabile, quanto meno da parte delle amministrazioni in grado di reperire le risorse necessarie.

PRESIDENTE. Ritengo maggiormente opportuno seguire la strada indicata dall'onorevole Tagliabue, quella cioè di ritirare l'emendamento 6.5 per trasformarlo in un ordine del giorno, procedura questa che ci offre maggiore garanzie.

LEDA COLOMBINI. Insistiamo perché l'emendamento 6.5 venga votato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colombini 6.5, non accettato né dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

La discussione dell'articolo 6 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Inserimento ed integrazione sociale).

1. L'inserimento e l'integrazione sociale delle persone handicappate si realizzano mediante:

a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserito;

b) servizi di aiuto personale alle persone handicappate in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;

c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio delle persone handicappate, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;

e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;

f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi alle aziende nel caso in cui siano necessari adattamenti strutturali e del posto di lavoro all'interno dell'azienda stessa;

g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;

h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;

i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali iscritti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alle persone handicappate, prive anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;

l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni nonché di unità residenziali secondo *standard*

definiti dal Ministro della sanità, destinati a persone handicappate che abbisognano di una specifica e continua assistenza e che, a causa delle loro minorazioni, non sono in grado di svolgere alcuna attività lavorativa.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, comma 1, lettera f), sostituire le parole da incentivi fino alle parole all'azienda stessa con le seguenti incentivi diversificati.

7. 5.

Il Relatore.

All'articolo 7, comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi diurni, a valenza educativa che perseguono lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli *standard* dei Centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro degli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. 4.

Bertone, Colombini.

All'articolo 7, comma 1, aggiungere alla fine la seguente lettera m):

m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

7. 2.

Brescia, Colombini, Benevelli,
Dignani Grimaldi.

Raccomando l'approvazione del mio emendamento 7.5. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Bertone e Colombini 7.4 e Brescia ed altri 7.2.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Concordo con il parere del relatore ed esprimo parere favorevole sul suo emendamento 7.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 7.5, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bertone e Colombini 7.4, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Brescia ed altri 7.2, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

La discussione dell'articolo 7 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(*Servizio di aiuto personale*).

1. Il servizio di aiuto personale è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini sordi.

2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi di:

a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;

b) cittadini di età superiore ai 18 anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;

c) organizzazioni di volontariato;

d) società cooperative aventi come oggetto l'assistenza di persone handicappate.

3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 deve avere una formazione specifica.

4. I comuni, anche consorziati tra loro, o con le province, le loro unioni e le comunità montane, non possono erogare ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) somme ad alcun titolo, ad esclusione del rimborso delle spese sostenute, purché preventivamente autorizzate e successivamente documentate.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il servizio di aiuto personale che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini sordi.

8. 1.

Il Relatore.

All'articolo 8 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il servizio di aiuto personale è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi

o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi. Il servizio di aiuto personale comprende il servizio di interpretariato per i cittadini sordi e con altre disabilità che compromettono la comunicazione.

8. 5.

Benevelli, Colombini, Dignani
Grimaldi, Brescia.

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole aiuto personale aggiungere le seguenti che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nell'ambito delle proprie risorse di bilancio, all'interno della programmazione regionale.

8. 6.

Colombini, Brescia, Dignani
Grimaldi, Benevelli.

All'articolo 8, comma 2, dopo le parole può avvalersi aggiungere le seguenti dell'opera aggiuntiva.

8. 2.

Il Relatore.

All'articolo 8, comma 2, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere il riferimento alla lettera d).

8. 3.

Il Relatore.

All'articolo 8, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al personale di cui alla lettera b) si estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

8. 4.

Il Relatore.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 ed 8.4 ed esprimo parere contrario agli emendamenti Benevelli ed altri 8.5 e Colombini ed altri 8.6.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Concordo con il parere del relatore ed esprimo parere favorevole ai suoi emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 ed 8.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Benevelli ed altri 8.5 e Colombini ed altri 8.6.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 8.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 8 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Interventi a favore di persone con handicap gravissimi).

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e nell'ambito della programmazione regionale, provvedono a realizzare con mezzi propri di bilancio o con i fondi per

l'assistenza sociale trasferiti dalle regioni o dallo Stato, comunità alloggio e centri socioriabilitativi per persone con *handicap* gravissimi.

2. Per la realizzazione di comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per cittadini con *handicap* gravissimo gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare donazioni, eredità o legati di privati e donazioni di enti pubblici finalizzati allo scopo. A tali erogazioni si applica quanto previsto dall'articolo 65, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate, anziane o con *handicap* gravissimi, promossi da enti, fondazioni, IPAB, società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 40.

5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici di base e il volontariato.

6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui al comma 1, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con mo-

dificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9 sostituire il comma 1 con il seguente:

I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, comunità alloggio e centri socioriabilitativi per persone con *handicap* in situazione di gravità.

Conseguentemente sostituire l'espressione con handicap gravissimo in tutti gli articoli con la seguente con handicap in situazione di gravità.

9. 2.

Il Relatore.

A tale emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 9. 2 dopo le parole ordinarie risorse di bilancio, inserire le seguenti assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

0.9.2.1.

Bertone.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) dell'articolo 7 sono realizzate d'intesa con il gruppo di

lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 14 e con gli organi collegiali della scuola.

9. 5.

Dignani Grimaldi, Colombini,
Brescia, Benevelli.

All'articolo 9, sopprimere il comma 2.

9. 1.

Il Relatore.

All'articolo 9, sostituire le parole , anziane o con handicap gravissimi con le seguenti in situazione di gravità.

9. 3.

Il Relatore.

All'articolo 9, comma 3, sopprimere la parola anziane.

9. 10.

Il Relatore.

All'articolo 9, comma 3, dopo le parole promosse da enti aggiungere la seguente associazioni.

9. 4.

Il Relatore.

All'articolo 9, comma 3, aggiungere in fine le parole in tal caso i patrimoni oggetto di contributi pubblici sono vincolati alle finalità dell'articolo 7, lettere i), l) e m) e svolgono le relative funzioni sulla base della programmazione regionale e locale.

9. 6.

Benevelli, Colombini, Brescia,
Dignani Grimaldi.

All'articolo 9, comma 6, sostituire le parole comma 1 con le parole commi 1 e 3 e aggiungere in fine le parole Il venire

meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

9. 8.

Il Relatore.

All'articolo 9, comma 6, sopprimere le parole almeno ventennale.

9. 7.

Brescia, Colombini, Benevelli,
Dignani Grimaldi.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 9.2, 9.1, 9.3, 9.10, 9.4 e 9.8. Esprimo parere favorevole al subemendamento Bertone 0.9.2.1 ed all'emendamento Dignani Grimaldi ed altri 9.5; e parere contrario agli emendamenti Benevelli ed altri 9.6 e Brescia ed altri 9.7.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali.* Concordo con il parere del relatore ed esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti 9.2, 9.1, 9.3, 9.10, 9.4 e 9.8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Bertone 0.9.2.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 9.2, accettato dal Governo, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Dignani Grimaldi ed altri 9.5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

GIUSEPPINA BERTONE. Il gruppo della sinistra indipendente voterà contro l'emendamento del relatore 9.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.3, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.10, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.4, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.8, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Benivelli ed altri 9.6, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Brescia ed altri 9.7, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

La discussione dell'articolo 9 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Soggiorno all'estero per cure).

1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1989, n. 273, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con i centri è equiparato a tutti

gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'articolo 8 del decreto del ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1989, n. 273, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento di cui raccomando l'approvazione:

All'articolo 10, dopo la parola autorizzati aggiungere in fine dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel quale sono disciplinate anche le modalità di corresponsione di acconti alle famiglie.

10. 1.

Il Relatore.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento del relatore 10.1.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.
(È approvato).

La discussione dell'articolo 10 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Diritto all'educazione e all'istruzione).

1. È assicurato il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone handicappate nelle sezioni di scuola materna e nelle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità delle persone handicappate nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento.

4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed alla acquisizione della documentazione attestante tale situazione fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini di un intervento educativo e didattico adeguato, alla cui definizione provvedono congiuntamente gli operatori delle unità sanitarie locali e il personale insegnante fornito di titoli specifici ed esperienza in campo psico-pedagogico di cui all'articolo 6, comma 3 della legge 5 giugno 1990, n. 148, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di *handicap* e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate.

5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e le incidenze esercitate dall'ambiente scolastico.

6. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

7. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti a frequentare la scuola sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con gli enti ospedalieri e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi

ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di *handicap* e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata a ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

8. Ai minori ricoverati presso centri di degenza in cui non sono istituite le classi di cui al comma 7 o ai minori costretti a domicilio per cause immunitarie o protesistiche con prognosi superiore a un periodo comprendente sessanta giorni di lezione sono assicurate l'educazione e l'istruzione, nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 12, comma 3.

9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

All'articolo 11, prima del comma 1 inserire il seguente comma:

01. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido. Tale inserimento costituisce vincolo e priorità nei programmi degli enti pubblici.

11. 6.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 1, sostituire parola assicurato con la seguente garantito.

11. 1.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 1, dopo la parola classi aggiungere la seguente comuni.

11. 2.

Il Relatore.

All'articolo 3, dopo la parola apprendimento aggiungere le seguenti né da altre difficoltà derivanti dalla disabilità connesse all'handicap.

11. 7.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 4, sostituire le parole da attestante a adeguato con le seguenti risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini di un piano educativo individualizzato.

11. 8.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 4, sostituire le parole da gli ospedali delle unità sanitarie locali fino alla fine del periodo con le seguenti con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psicopedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della pubblica istruzione.

11. 3.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 4, in fine, dopo la parola sviluppate aggiungere le seguenti nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

11. 9.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 5, sostituire le parole da le incidenze esercitate, fino alla fine del comma, con le seguenti l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

11. 10.

Il Relatore.

All'articolo 11, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

11. 23.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 7, dopo le parole temporaneamente impediti aggiungere le seguenti per cause sanitarie.

11. 20.

Bertone.

All'articolo 11, comma 7, dopo le parole l'educazione e l'istruzione scolastica aggiungere le seguenti sia durante il ricovero ospedaliero che per cure a domicilio.

11. 19.

Bertone, Colombini.

All'articolo 11, comma 7, sostituire le parole Enti ospedalieri con le seguenti Unità sanitarie locali.

11. 11.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 7, sopprimere da e i centri di recupero fino a e della previdenza sociale.

11. 21.

Bertone.

All'articolo 11, sopprimere il comma 8.
11. 4.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 8, sostituire le parole per cause immunitarie, con le seguenti per motivi di salute.

11. 14.

Benevelli, Colombini, Dignani Grimaldi, Brescia.

All'articolo 11, comma 8, sopprimere in fine le parole nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 12, comma 3.

11. 15.

Dignani Grimaldi, Colombini, Brescia, Benevelli.

All'articolo 11, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo sono perseguiti mediante l'utilizzazione di personale di ruolo della scuola in possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia un'esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale della scuola già esperto.

11. 5.

Il Relatore.

All'articolo 11, aggiungere in fine il seguente comma:

10. I Ministeri della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e dell'università d'intesa con la Conferenza delle regioni, attraverso intese regionali, garantiscono durante l'iter scolastico e i corsi universitari, appropriati interventi programmati, anche oltre l'orario scolastico e universitario, presso il domicilio, per tutte le situazioni con la connotazione di

gravità prevista dall'articolo 2, la cui diagnosi funzionale attesti tale necessità.

11. 17.

Brescia, Colombini, Benevelli, Dignani Grimaldi.

GIUSEPPINA BERTONE. Ritiro il mio emendamento 11.21.

PRESIDENTE. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 11.6, 11.1, 11.2, 11.7, 11.8, 11.3, 11.9, 11.10, 11.23, 11.11, 11.4, 11.5. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Bertone 11.20 e contrario sugli emendamenti Bertone e Colombini 11.19 e Benevelli ed altri 11.14, Dignani Grimaldi ed altri 11.15 e Brescia ed altri 11.17.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Concordo con il parere del relatore ed esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti 11.6, 11.1, 11.2, 11.7, 11.8, 11.3, 11.9, 11.10, 11.23, 11.11, 11.4 e 11.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.11, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.4, accettato dal Governo.
(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Benevelli ed altri 11.14 e Dignani Grimaldi ed altri 11.15.

Pongo in votazione l'emendamento Bertone 11.20, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

LEDA COLOMBINI. Preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento del relatore 11.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 11.6, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 11.8, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 11.23, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 11.5, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bertone e Colombini 11.19, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Brescia ed altri 11.17, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

La discussione dell'articolo 11 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Integrazione scolastica).

1. L'integrazione scolastica delle persone handicappate nelle sezioni di scuola materna e nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517 e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della pubblica istruzione d'intesa con i ministri degli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché i requisiti che gli enti pubblici e privati devono possedere per partecipare alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) l'attribuzione, con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali

ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

d) l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con *handicap*, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione;

e) l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati;

f) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con *handicap*.

2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

3. I posti di sostegno per la scuola materna, elementare e secondaria di primo e secondo grado, sono determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un insegnante ogni quattro alunni handicappati; deroghe a tale rapporto sono autorizzate in organico di fatto in presenza di minorazioni particolarmente gravi, per le quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati o a domicilio e nel caso di alunni handicappati frequentanti scuole nelle zone di montagna e nelle piccole isole. Le deroghe stesse sono confermate per tutti gli anni nei quali persistono le condizioni che vi hanno dato luogo.

4. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività di sostegno mediante docenti specializzati alla cui assegnazione si perviene previa individuazione, sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo riabilitativo e di socializzazione, dell'area disciplinare di preva-

lente interesse per l'alunno, tra quelle umanistica, scientifica e tecnologica.

5. Gli insegnanti per le attività di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 12, sostituire l'alinea del comma 1, con il seguente 1. L'integrazione scolastica delle persone handicappate nelle sezioni e classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360 e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, anche attraverso:

12. 2.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole da Tali accordi a coordinate con le seguenti Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

12. 8.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 1, lettera b) dopo le parole sussidi didattici, aggiungere le seguenti nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico.

12. 3.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la programmazione da parte dell'Università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale.

12. 9.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 1, sopprimere le lettere d) ed e) ed aggiungere il seguente comma:

1-bis. Per le finalità di cui al precedente comma gli enti locali e le USL possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con *handicap*, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

12. 6.

Il Relatore.

All'articolo 12, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle scuole di ogni ordine e grado sono garantite attività didattiche di sostegno mediante l'assunzione di docenti specializzati. Resta fermo l'obbligo degli enti locali previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di fornire l'assistenza agli alunni handicappati nelle scuole; a tal fine gli enti locali sono autorizzati ad assumere a tempo pieno o a tempo parziale il personale necessario per garantire l'assistenza nelle scuole agli alunni handicappati per un periodo non eccedente i nove mesi per ciascun anno. A tali rapporti si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

12. 10.

Il Relatore.

All'articolo 12, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione.

12. 4.

Il Relatore.

All'articolo 12, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I posti di sostegno per la scuola materna, elementare e secondaria di primo grado e secondo grado, sono determinati nell'organico di diritto di modo da assicurare un rapporto medio di un insegnante ogni due alunni handicappati; deroghe a tale rapporto sono autorizzate anche in organico di diritto in presenza di minorazioni particolarmente gravi, per le quali la diagnosi funzionale richiede interventi maggiormente individualizzati o a domicilio e nel caso di alunni handicappati frequentanti scuole nelle zone di montagna e nelle piccole isole. Le deroghe stesse sono confermate per tutti gli anni nei quali persistono le condizioni che vi hanno dato luogo.

12. 1.

Aniasi, Tiraboschi, Buffoni, Artioli, Renzulli, Moroni.

All'articolo 12, comma 3, sostituire le parole rapporto medio di un insegnante ogni quattro alunni con le seguenti parole rapporto medio di un insegnante ogni due alunni.

12. 15.

Poggiolini, Rinaldi.

All'articolo 12, comma 3, sostituire le parole in organico di fatto con le seguenti parole anche in organico di diritto, oltre che di fatto.

12. 16.

Poggiolini, Rinaldi.

All'articolo 12, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera f), realizzate con docenti di sostegno specializzati nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

12. 5.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 5, alla prima riga sopprimere le parole Per le attività.

12. 14.

Colombini, Dignani Grimaldi
Brescia, Benevelli.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 12.2, 12.8, 12.3, 12.9, 12.6, 12.10, 12.4 e 12.5. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Colombini ed altri 12.14. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Aniasi ed altri 12.1 e Poggiolini e Rinaldi 12.15 e 12.16.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Concordo con il parere del relatore ed esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti 12.2, 12.8, 12.3, 12.9, 12.6, 12.10, 12.4 e 12.5.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colombini 12.14 ed altri, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 12.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 12.9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 12.10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 12.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Aniasi ed altri 12.1 e Poggiolini e Rinaldi 12.15 e 12.16.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 12.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 12 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Modalità di attuazione dell'integrazione).

1. Il ministro della pubblica istruzione provvede:

a) alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati;

b) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per le persone handicappate, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

c) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

d) a favorire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica delle persone handicappate in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo, nell'interesse dell'alunno, la permanenza nelle singole classi e il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età.

2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'insegnamento di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'insegnamento di sostegno.

3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dall'articolo 3, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprende insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 dal 1990, costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'insegnamento di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la pre-

parazione all'insegnamento di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta.

4. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

5. È vietata l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione.

6. Le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 13, comma 1, dopo la parola provvede inserire le seguenti alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 nel rispetto delle modalità di coordinamento col Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

Conseguentemente sopprimere la lettera a).

13. 9.

Il Relatore.

All'articolo 13, comma 1, lettera b), aggiungere in fine, le parole cui porre un coordinatore dei servizi di orientamento scolastico, in analogia con

quanto previsto dalla legge 426 del 6 ottobre 1988 per la scuola media superiore.

13. 12.

Colombini, Bertone, Dignani
Grimaldi, Brescia.

All'articolo 13, comma 1, lettera c), dopo le parole nell'articolazione aggiungere le seguenti delle sezioni e.

13. 1.

Il Relatore.

All'articolo 13, comma 1, lettera d) alla prima riga sostituire la parola favorire con la seguente garantire.

13. 13.

Dignani Grimaldi, Colombini,
Brescia, Benevelli.

All'articolo 13, comma 1, lettera d), dopo le parole fra i diversi gradi di scuola aggiungere le seguenti prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore con quelli del ciclo superiore.

13. 11.

Il Relatore.

All'articolo 13, comma 1, lettera d), sostituire le parole da consentendo fino al termine della lettera d) con le seguenti consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del Collegio dei docenti sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

13. 2.

Il Relatore.

All'articolo 13, comma 2, dopo la parola comprendono aggiungere le seguenti nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio.

13. 5.

Il Relatore.

All'articolo 13, commi 2 e 3, sostituire le parole insegnamento di sostegno con le seguenti attività didattica di sostegno.

13. 3.

Il Relatore.

All'articolo 13, comma 3, dopo la parola comprende aggiungere le seguenti nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle suddette tabelle.

13. 6.

Il Relatore.

All'articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da Enti o Istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

13. 10.

Il Relatore.

All'articolo 13, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente nel

caso che manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

13. 7.

Il Relatore.

All'articolo 13, comma 6, sostituire le parole le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) con le seguenti gli accordi di programma di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).

13. 4.

Il Relatore.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 13.9, 13.1, 13.11, 13.2, 13.5, 13.3, 13.6, 13.10, 13.7 e 13.4. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Dignani Grimaldi ed altri 13.13 e parere contrario sull'emendamento Colombini ed altri 13.12.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Concordo con il parere del relatore ed esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti 13.9, 13.1, 13.11, 13.2, 13.5, 13.3, 13.6, 13.10, 13.7 e 13.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.11, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 13.9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 13.10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colombini ed altri 13.12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Dignani Grimaldi ed altri 13.13, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 13 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica).

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da tre esperti della scuola, due esperti degli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali e due esperti delle associazioni di handicappati maggiormente rappresentative a livello provinciale, nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal ministro della pubblica istruzione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta

al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione delle convenzioni per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 14 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal ministro della pubblica istruzione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

14. 1.

Il Relatore.

All'articolo 14, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola media di primo e secondo grado, sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaboratore alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

14. 6.

Brescia, Colombini, Dignani
Grimaldi, Benevelli.

All'articolo 14, comma 2, sostituire le parole delle convenzioni con le seguenti degli accordi di programma di cui agli articoli 12, 41 e 42.

14. 2.

Il Relatore.

All'articolo 14 aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al ministro della pubblica istruzione ed al presidente della regione. Il presidente della regione può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli articoli 12, 41 e 42.

14. 3.

Il Relatore.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 14.1, 14.2 e 14.3 ed esprimo parere favorevole all'emendamento Brescia ed altri 14.6.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Concordo con il parere del relatore ed esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti 14.1, 14.2 e 14.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Brescia ed altri 14.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 14 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Valutazione del rendimento e prove d'esame).

1. Nella valutazione da parte degli insegnanti degli alunni handicappati è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di partenza.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami con l'uso degli ausili loro necessari.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente articolo aggiuntivo:

All'articolo 15, comma 1, sostituire le parole sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline con le seguenti sostituzione prevalente dei contenuti programmatici delle discipline di studio.

15. 1.

Castagnetti Pierluigi.

All'articolo 15, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Nella scuola dell'obbligo, così come nella scuola secondaria di secondo grado, sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'allievo, in rapporto alla sua potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Ai fini di cui sopra, sono previste e consentite prove equipollenti e tempi adeguati per l'effettuazione delle stesse, nonché è ammessa la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

15. 2.

Castagnetti Pierluigi.

All'articolo 15, comma 2, sostituire le parole e ai livelli di partenza con le seguenti e ai livelli di apprendimento iniziali.

15. 4.

Il Relatore.

All'articolo 15, comma 4, dopo le parole di esami aggiungere le seguenti anche universitari.

15. 5.

Il Relatore.

All'articolo 15, aggiungere il seguente comma:

5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari; previa intesa col docente della materia ed — occorrendo — col consiglio di facoltà, sentito eventualmente quello dipartimentale.

15. 3.

Castagnetti Pierluigi, Piccirillo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. In caso di impossibilità di rilascio di titolo idoneativo all'esercizio di arte o professione, o di conclusione del ciclo scolastico, sarà rilasciato attestato sostitutivo di frequenza a detto percorso di istruzione universitaria o scolastica.

2. L'impossibilità di rilascio del titolo idoneativo ed il conseguente rilascio dell'attestato sostitutivo di frequenza non potranno costituire impedimento alla prosecuzione ed ultimazione del ciclo scolastico od universitario di studi dell'handicappato.

15. 01.

Castagnetti Pierluigi.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 15.4 e 15.5. Esprimo parere favorevole all'emendamento Castagnetti Pierluigi 15.3 e contrario all'emendamento Castagnetti Pierluigi 15.1 e all'articolo aggiuntivo Castagnetti Pierluigi 15.01. Invito, altresì l'onorevole Castagnetti a ritirare l'emendamento 15.2 poiché la pubblica istruzione ha espresso pareri discordanti; inoltre lo spirito del suo emendamento è in parte recepito dagli emendamenti del relatore.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Concordo con il parere del relatore ed esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti 15.4 e 15.5.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Castagnetti Pierluigi 15.1.

OLINDO DEL DONNO. L'intero articolo 15 mi lascia molto perplesso, anche sulla base dell'esperienza compiuta dal ministero in passato. Parlare di esami svolti in modo particolare in relazione non al programma, ma allo sviluppo e

alla buona volontà del candidato significa arrivare a regalare titoli di studio; ciò non contribuisce, oltretutto, ad inserire l'handicappato nella società. Si tratta di un articolo insidioso che va a discapito dell'individuo e della società. Se il soggetto è recuperabile può e deve compiere un programma che corrisponda, anche se non interamente, a quello previsto. Abbiamo registrato in questo campo un'esperienza talmente vasta e disastrosa che si rende necessario riflettere prima di predisporre un articolo come quello in discussione. Potremmo limitarci a prevedere che il giudizio debba riguardare i progressi compiuti piuttosto che la quantità del programma svolto. Mantenere il testo attuale mi pare esagerato e improduttivo e ritengo che ciò vada anche contro la volontà di aiutare l'handicappato ad inserirsi nella società e nel mondo del lavoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castagnetti Pierluigi 15.1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Accogliendo l'invito del relatore ritiro l'emendamento 15.2, mantenendo tuttavia l'articolo aggiuntivo 15.01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 15.4, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 15.5, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Castagnetti Pierluigi 15.3, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

La discussione dell'articolo 15 è sospesa.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Castagnetti Pierluigi 15.01 non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Formazione professionale).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 primo comma, lettere l) e m) e dall'articolo 8, primo comma, lettere g) e h) della legge 21 dicembre 1978, n. 845 realizzano l'inserimento delle persone handicappate negli ordinari corsi di formazione professionale e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante le attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

2. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma, i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nelle attività indicate nell'attestato stesso ovvero in attività per l'esercizio delle quali non è richiesta una specifica qualifica professionale.

4. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocinii, contratti di formazione, centri di lavoro guidato.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 16, comma 1, dopo le parole ordinari corsi di formazione aggiungere le seguenti dei centri pubblici e privati.

16. 6.

Bertone.

All'articolo 16, comma 1, dopo le parole formazione professionale aggiungere le seguenti tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico.

16. 2.

Il Relatore.

All'articolo 16, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelaborativi.

16. 1.

Il Relatore.

All'articolo 16, comma 2, sostituire il primo periodo fino a da Enti autorizzati da leggi vigenti con il seguente Le persone handicappate la cui diagnosi funzionale evidenzia la impossibilità di frequenza dei corsi normali, pur utilizzando ausili e sussidi adeguati, è avviata a corsi di formazione professionale orientativa, istituiti dalle regioni nei comuni e/o nelle USL, all'interno dei normali Centri di formazione professionale. Tali corsi dovranno avere la durata fino ad un massimo di 3 anni. Dopo tale periodo potranno continuare i Corsi di formazione professionale normali, oppure possono essere avviati ad attività di formazione in situazione che sono svolte di norma presso laboratori, aziende pubbliche o private normali.

16. 3.

Benevelli, Colombini, Brescia, Dignani Grimaldi.

All'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole da nelle attività indicate fino alla fine dello stesso comma 3.

16. 8.

Il Relatore.

All'articolo 16, comma 3, alla fine aggiungere le parole nel quadro economico-produttivo territoriale.

16. 4.

Brescia, Colombini, Benevelli, Dignani Grimaldi.

All'articolo 16, comma 4, dopo le parole contratti di formazione aggiungere le seguenti iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelaborativi sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. 5.

Dignani Grimaldi, Colombini, Benevelli, Brescia.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 16.2, 16.1 e 16.8. Esprimo parere favorevole agli emendamenti Bertone 16.6, Brescia ed altri 16.4 e Dignani Grimaldi ed altri 16.5; parere contrario all'emendamento Benevelli ed altri 16.3.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Concordo con il parere espresso dal relatore ed esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti 16.2, 16.1 e 16.8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bertone 16.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 16.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 16.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

LEDA COLOMBINI. Voterò contro l'emendamento 16.8 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 16.8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Brescia ed altri 16.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Dignani Grimaldi ed altri 16.5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Benevelli 16.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

La discussione dell'articolo 16 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Integrazione lavorativa).

1. Le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative di lavoro, di servizi, di solidarietà sociale e di centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

2. Requisiti per l'iscrizione agli albi, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II, titolo II, libro I del codice civile;

b) garantire idonei livelli di prestazione, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.

4. Al rapporto di lavoro delle persone handicappate presso gli organismi di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il rapporto di apprendistato.

5. Alle persone handicappate che prestano la loro attività lavorativa presso gli organismi di cui al comma 1 spetta una indennità di addestramento professionale soggetta al trattamento fiscale previsto dalla legge 3 novembre 1982, n. 835, e disciplinata dagli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.

6. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma

1 sono regolati da convenzioni, conformi allo schema tipo approvato con decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro della sanità e con il ministro per gli affari sociali, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1, è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 40.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano:

a) le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;

b) gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 17, prima del comma 1, inserire i seguenti commi:

0.1. Gli enti e le aziende pubblici e privati di qualsiasi natura, aventi più di 20 dipendenti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad inviare agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'elenco dei dipendenti, compresi quelli assunti in base alle norme sul collocamento obbligatorio. Entro i successivi 180 giorni gli enti e le aziende pubblici e privati che non hanno alle loro dipendenze lavoratori handicappati nella misura prevista della legge n. 482 del 1968, sono tenuti ad assumerne nella misura percentuale che verrà stabilita dalle regioni e dalle province di Trento e di Bolzano competenti per territorio.

0.2. Detta percentuale verrà stabilita tenendo conto delle esigenze produttive, dei livelli di disoccupazione e delle qualifiche professionali dei lavoratori handi-

cappati disoccupati, sentito il parere degli uffici del lavoro e della massima occupazione del territorio.

0.3. Il suddetto termine di 180 giorni può essere prorogato dalle regioni e dalle province di Trento e Bolzano competenti per territorio, esclusivamente nei casi in cui, per il corretto inserimento lavorativo, sia necessario provvedere all'aggiornamento o riqualificazione o riconversione professionale dei lavoratori handicappati disoccupati.

0.4. Le regioni e le province di Trento e Bolzano definiscono la quota dei lavoratori con ridotta capacità lavorativa che devono essere assunti in base alle norme precedenti.

0.5. Le regioni e le province di Trento e Bolzano possono modificare le aliquote percentuali fissate negli articoli 11, 12, 13 della legge n. 482 del 1968, nonché quelle stabilite dall'articolo 9 della legge suddetta per la ripartizione dei posti riservati alle categorie protette, sentito il parere degli uffici del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, al fine di favorire l'assunzione di invalidi con piena o ridotta capacità lavorativa.

17. 7.

Bertone.

All'articolo 17, comma 1, dopo la parola cooperative aggiungere la seguente sociali e conseguentemente al rigo successivo sopprimere le parole di solidarietà sociali.

17. 6.

Colombini.

All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole cooperative di solidarietà sociale con le seguenti cooperative sociali.

17. 1.

Il Relatore.

All'articolo 17, sopprimere i commi 4 e 5.

17. 3.

Il Relatore.

All'articolo 17, comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente Le regioni possono prevedere con proprie leggi.

17. 4.

Il Relatore.

PRESIDENTE. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 17.1, 17.3 e 17.4, ed invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 17.7 e 17.6.

GIUSEPPINA BERTONE. Ritiro l'emendamento 17.7.

LEDA COLOMBINI. Ritiro l'emendamento 17.6.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Concordo con il parere del relatore ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 17.1 17.3 e 17.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 17.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 17.3.

LEDA COLOMBINI. Preannuncio il mio voto contrario sugli emendamenti del relatore 17.3 e 17.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 17.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 17.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 17 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio).

1. Le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifi-

cazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. La capacità lavorativa è accertata dalle Commissioni di cui all'articolo 3 della presente legge, integrate da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

2. I datori di lavoro di cui al titolo II della legge 2 aprile 1968, n. 482, possono assumere i soggetti di cui al comma 1 con richiesta nominativa.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 18, comma 1, all'inizio inserire le parole:

1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio.

18. 4.

Il Relatore.

All'articolo 18, comma 1, dopo le parole l'impiego in mansioni compatibili aggiungere le seguenti Ai fini dell'avvicinamento al lavoro la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica.

18. 2.

Il Relatore.

All'articolo 18, comma 1, dopo la parola integrate aggiungere le seguenti ai sensi dello stesso articolo.

18. 1.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.

18. 3.

Colombini, Brescia, Dignani
Grimaldi, Benevelli.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 18.4, 18.2 e 18.1. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Colombini ed altri 18.3.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Il Governo concorda con il parere del relatore ed esprime parere favorevole sui suoi emendamenti 18.4, 18.2 e 18.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 18.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 18.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 18.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Colombini ed altri 18.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 18 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali).

1. Per i lavoratori con un grado di invalidità superiore al 74 per cento sono a carico dello Stato le aliquote della contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro, sempre che questi assicurati a tali lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al CNEL.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 19.

19. 2.

Il Relatore.

All'articolo 19, comma 1, sostituire le parole al 74 per cento con le seguenti ai due terzi.

19. 3.

Brescia, Colombini, Benevelli,
Dignani Grimaldi.

All'articolo 19, comma 1, sostituire le parole un trattamento economico non inferiore al minimo con le seguenti il trattamento previsto.

19. 4.

Colombini, Dignani Grimaldi,
Benevelli, Brescia.

All'articolo 19, aggiungere il seguente comma:

2. La fiscalizzazione di cui al comma 1, ha validità per due anni ed è sottoposta a verifica di congruità dalla commissione di cui all'articolo 3 della presente legge.

19. 5.

Benevelli, Colombini, Brescia,
Dignani Grimaldi.

Raccomando l'approvazione del mio emendamento 19.2 ed esprimo parere contrario sugli emendamenti Brescia ed altri 19.3, Colombini ed altri 19.4, Benevelli ed altri 19.5.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali.* Il Governo concorda con il parere del relatore ed esprime parere favorevole sul suo emendamento 19.2.

LEDA COLOMBINI. Il gruppo comunista-PDS è contrario all'emendamento

19.2, il quale prevede l'attribuzione a carico dello Stato della contribuzione previdenziale obbligatoria gravante sul datore di lavoro qualora quest'ultimo assicuri ai lavoratori con un grado di invalidità superiore al 74 per cento certe condizioni. Considerando quali e quanti esoneri vengono concessi, non si capisce per quale ragione si propone di sopprimere una misura che favorisce l'inserimento degli handicappati.

GIUSEPPINA BERTONE. Sono a mia volta contraria alla soppressione dell'articolo 19.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 19.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Brescia ed altri 19.3, Colombini ed altri 19.4 e Benevelli ed altri 19.5.

La discussione dell'articolo 19 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Prove d'esame nei concorsi pubblici).

1. Le persone handicappate sostengono le prove d'esame nei concorsi pubblici con l'uso degli ausili loro necessari.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio *handicap*.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 20, comma 1, dopo le parole concorsi pubblici aggiungere le seguenti e per l'abilitazione alle professioni.

20. 3.

Il Relatore.

All'articolo 20, comma 1, aggiungere in fine le parole e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

20. 1.

Il Relatore.

All'articolo 20, comma 2, dopo la parola concorso aggiungere le seguenti e all'esame per l'abilitazione alle professioni.

20. 4.

Il Relatore.

All'articolo 20, comma 2, aggiungere in fine le parole nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

20. 2.

Colombini, Dignani Grimaldi,
Brescia, Benevelli.

Alla rubrica, dopo le parole concorsi pubblici aggiungere le seguenti e per l'abilitazione alle professioni.

20. Rubr. 1.

Il Relatore.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 20.3, 20.1, 20.4; e 20. Rubr.1. Esprimo parere favorevole all'emendamento Colombini ed altri 20.2.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Il Governo concorda con il parere del relatore ed esprime parere favorevole sui suoi emendamenti 20.3, 20.1, 20.4, 20. Rubr.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 20.3, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 20.1, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 20.4, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 20. Rubr.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Colombini 20.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 20 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(Precedenza nell'assegnazione di sede).

1. Le persone handicappate con un grado di invalidità superiore al 74 per cento o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza, assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 21, comma 1, sostituire le parole al 74 per cento con le seguenti ai due terzi.

21. 1.

Brescia, Saretta, Colombini, Benevelli, Dignani Grimaldi.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Brescia ed altri 21.1.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 21.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Brescia ed altri 21.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 21 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato).

1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

2. L'accertamento dell'esistenza di malattie contagiose continua ad essere disciplinato dalle norme vigenti.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 22, sopprimere il comma 2.

22. 1.

Benevelli, Colombini, Brescia,
Dignani Grimaldi.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Benevelli ed altri 22.1.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Benevelli ed altri 22.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 22 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative).

1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità con

proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, i consorzi di comuni e il Coni garantiscono, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accesso e l'utilizzo delle strutture sportive da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

5. Chiunque nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, comma primo, della legge 17 maggio 1983, n. 217 o di altri pubblici esercizi discrimina persone handicappate è punito con la sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 23, comma 1, sostituire la parola favorite con la seguente assicurate.

23. 2.

Colombini, Brescia, Dignani
Grimaldi, Benevelli.

All'articolo 23, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, i consorzi di comuni ed il CONI realizzano

in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

23. 1.

Il Relatore.

Raccomando l'approvazione del mio emendamento 23.1. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Colombini ed altri 23.2.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Il Governo concorda con il parere del relatore ed esprime parere favorevole sul suo emendamento 23.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Colombini ed altri 23.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 23.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 23 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche).

1. Fatte salve le manutenzioni e l'esecuzione dei lavori effettuati, su edifici privati non aperti al pubblico, ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica

27 aprile 1978, n. 384, alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Nelle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, è allegata una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

3. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

4. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto. Il rilascio del certificato di collaudo è condizionato alla verifica del rispetto della normativa stessa.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 2. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica

tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso tra uno a sei mesi.

7. Il Comitato per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento alla individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, alla installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

9. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al

« Regolamento concernente norme di attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 e successive modificazioni.

10. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, all'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 e successive modificazioni, alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno n. 236, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 24, comma 1, sopprimere le parole da Fatte salve fino alle seguenti legge 28 febbraio 1985 n. 47.

24. 1.

Il Relatore.

All'articolo 24, commi 1 e 2, dopo le parole aperti al pubblico aggiungere le seguenti o appartenenti a comunità religiose.

24. 7.

Dignani Grimaldi, Colombini, Benevelli, Brescia.

All'articolo 24, comma 1, dopo le parole edifici pubblici e privati aperti al pubblico aggiungere le seguenti che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la

visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni.

24. 10.

Il Relatore.

All'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi n. 1089 del 1° giugno 1939 e n. 1497 del 29 giugno 1939 nonché di leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, non possano venir concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche potrà essere realizzata con opere provvisoriale, come definito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

24. 2.

Il Relatore.

All'articolo 24, comma 2, aggiungere, in fine, le parole anche ai sensi del precedente comma 1-bis.

24. 3.

Il Relatore.

All'articolo 24, comma 3, dopo le parole Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia aggiungere le seguenti per le opere di cui al comma 1.

24. 4.

Il Relatore.

All'articolo 24, comma 3, dopo le parole certificato di agibilità e di abitabilità aggiungere le seguenti per le opere di cui al comma 1.

24. 5.

Il Relatore.

All'articolo 24, comma 4, sopprimere le parole da Il rilascio del certificato fino alle seguenti della normativa stessa.

24. 6.

Il Relatore.

All'articolo 24, comma 9, dopo le parole una quota aggiungere la seguente almeno.

24. 8.

Brescia, Colombini, Dignani
Grimaldi, Benevelli.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 24.1, 24.10, 24.2, 24.3 24.4 24.5 e 24.6. Esprimo parere contrario sull'emendamento Dignani Grimaldi ed altri 24.7 e favorevole sull'emendamento Brescia ed altri 24.8.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Il Governo concorda con il parere del relatore ed esprime parere favorevole sui suoi emendamenti 24.1, 24.10, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5 e 24.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 24.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 24.10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 24.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 24.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 24.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 24.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colombini 24.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Brescia ed altri 24.8, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Dignani Grimaldi ed altri 24.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

La discussione dell'articolo 24 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

(Accesso alla informazione e alla comunicazione).

1. Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.

2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la recezione da parte di persone con *handicap* sensoriali di programmi di informazioni, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

Poiché a tale articolo non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'articolo successivo di cui do lettura:

ART. 26.

(Mobilità e trasporti collettivi).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le

modalità degli interventi volti ad assicurare alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano elaborano piani di mobilità delle persone handicappate da attuare nel termine massimo di dieci anni anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti.

3. Ove la persona handicappata sia titolare di indennità di accompagnamento, il suo titolo di viaggio consente il trasporto gratuito dell'accompagnatore.

4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente

legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 26, comma 1, sostituire le parole da le regioni fino alle parole ad assicurare con le seguenti Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire.

26. 8.
Benevelli, Colombini, Dignani
Grimaldi, Brescia.

All'articolo 26, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per la persona handicappata non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

26. 9.
Colombini, Benevelli, Brescia,
Dignani Grimaldi.

All'articolo 26, comma 2, dopo la parola elaborano aggiungere le seguenti nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, e sopprimere le parole nel termine massimo di dieci anni;

26. 6.
Il Relatore.

All'articolo 26, comma 2, sostituire la parola dieci con la seguente cinque.

26. 2.
Brescia, Colombini, Benevelli,
Dignani Grimaldi.

All'articolo 26, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole I piani di mobilità delle persone portatrici di handicap pre-

disposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

26. 11.
Colombini, Benevelli, Brescia,
Dignani Grimaldi.

All'articolo 26, sopprimere il comma 3 e conseguentemente all'articolo 44, comma 5, sopprimere la lettera n).

26. 7.
Il Relatore.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 26.6 e 26.7. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Benevelli ed altri 26.8, Colombini ed altri 26.9 e 26.11. Esprimo invece parere contrario sull'emendamento Brescia ed altri 26.2.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali.* Concordo con il parere del relatore ed esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti 26.6 e 26.7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 26.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 26.7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Benevelli ed altri 26.8, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Colombini ed altri 26.9, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Colombini ed altri 26.11, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Brescia ed altri 26.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

La discussione dell'articolo 26 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(Trasporti individuali).

1. A favore dei titolari di patente di guida A, B, C speciale, con incapacità motorie permanenti, i comuni o le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida quale strumento protesico extra-tariffario nella misura del 20 per cento a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, come modificato dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 31 della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 27, comma 1, sopprimere le parole i comuni o.

27. 2.

Il Relatore.

All'articolo 27, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Alla legge 9 aprile 1986, n. 97 al comma 1 dell'articolo 1 sopprimere le parole: « titolari di patente F » e dopo le parole: « capacità motorie », aggiungere le parole: « anche prodotti in serie ».

2-bis. Alla legge 9 aprile 1986, n. 97 al comma 2 dell'articolo 1 aggiungere il seguente comma: « 2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida, di tipo A, B o C speciale, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido stesso provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato ».

27. 4.

Il Relatore.

All'articolo 27, aggiungere, in fine, le parole le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44.

27. 3.

Il Relatore.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 27.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 27.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 27.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 27 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

(Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate).

1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione che in quelli realizzati e gestiti da privati.

2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente al parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

Poiché a tale articolo non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'articolo successivo di cui do lettura:

ART. 29.

(Esercizio del diritto di voto).

1. I comuni assicurano l'effettivo esercizio del diritto di voto al cittadino handicappato, provvedendo con adeguati mezzi a facilitargli il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'espletamento del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicap-

pato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto a tale compito.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento di cui raccomando l'approvazione:

All'articolo 29, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In occasione di consultazioni elettorali i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

29. 1.

Il Relatore.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 29.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 29 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

(Partecipazione).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.

Poiché a questo articolo non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'articolo successivo di cui do lettura:

ART. 31.

(Comitato nazionale di coordinamento per la promozione e la tutela dei diritti della persona handicappata).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il comitato di coordinamento per la promozione e tutela della persona handicappata. Il comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è rinnovato ogni tre anni.

2. Il comitato di cui al comma 1 coordina le iniziative dei singoli Ministeri e degli altri organi ed enti pubblici e promuove le attività di integrazione sociale delle persone handicappate individuando idonei strumenti giuridici e operativi che, nell'ambito di provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, dei ministri e degli altri organi ed enti pubblici, rispondano alle specifiche esigenze delle persone handicappate e garantiscano l'effettivo esercizio dei diritti di cui alla presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il comitato:

a) promuove l'informazione, lo studio e la documentazione sugli indirizzi formulati da organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa;

b) esprime pareri sui provvedimenti concernenti la condizione delle persone handicappate;

c) promuove le iniziative idonee a informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti di cui alla presente legge.

4. Il comitato di cui al comma 1 è composto:

a) dal ministro per gli affari sociali, che lo presiede;

b) da un funzionario per ognuno dei Ministeri del bilancio, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telecomunicazioni, della pubblica istruzione, della sanità, del tesoro, dei

trasporti, nonché da tre funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del dipartimento per la funzione pubblica, uno del dipartimento per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e uno del dipartimento per gli affari sociali;

c) da due esperti delle regioni, designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, due delle province, designati dall'Unione delle province d'Italia, due dei comuni, designati dall'Associazione nazionale comuni italiani, due dall'Unione nazionale comunità montane;

d) da dieci esperti designati dalle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgono attività di promozione e tutela delle persone handicappate.

5. Trascorso il termine di sessanta giorni dall'invito del ministro per gli affari sociali agli enti ed organismi di cui alle lettere c) e d) del comma 4 a designare gli esperti, lo stesso ministro provvede alla designazione e ad insediare il Comitato.

6. La partecipazione al comitato di cui al comma 1 è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento di cui raccomando l'approvazione:

Sopprimere l'articolo 31.

31. 1.

Il Relatore.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 31 di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 31 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 32.

(Riserva di alloggi).

1. Nei programmi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata, realizzati da comuni, privati o cooperative, una quota degli alloggi è realizzata con tipologia idonea ed è riservata alle persone handicappate e ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone con *handicap* gravissimo e con ridotte o impedito capacità motorie.

2. La quota di alloggi di cui al comma 1 è determinata dai comuni nell'ambito dei propri regolamenti o convenzioni all'atto della definizione del progetto di costruzione o concessione edilizia. La quota di alloggi è determinata con riferimento all'intero complesso in corso di costruzione e al numero di cittadini aventi diritto alla riserva di cui al comma 1 residenti nel territorio del comune.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle costruzioni realizzate dagli istituti autonomi case popolari, dagli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa. Il finanziamento o il mutuo a tasso agevolato è subordinato alla realizzazione di quote di alloggi per persone handicappate. I comuni e gli istituti autonomi case popolari destinano una parte di alloggi, compresa nella quota di cui ai commi 1 e 2, per comunità-alloggio, case famiglia, case albergo per persone con *handicap* gravissimo. Fermi restando i requisiti richiesti dalle vigenti leggi per tali assegnazioni i comuni e gli enti interessati, di cui al presente articolo, provvedono, anche tramite le associazioni presenti sul territorio, all'informazione delle categorie interessate.

4. Gli istituti autonomi delle case popolari disciplinano le modalità di permuta degli alloggi divenuti inadatti al

nucleo familiare a causa della sopravvenuta disabilità di uno dei suoi membri con alloggi adeguati e concludono accordi che consentano tali permuta anche da un comune all'altro.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 32 con il seguente:

ART. 32.

(Riserva di alloggi).

1. All'articolo 3 della legge 5 agosto 1978 n. 457 è aggiunta la seguente lettera:

s) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, IACP, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione o l'adattamento di alloggi di edilizia convenzionata o agevolata con tipologia idonea alle esigenze di assegnatari o acquirenti portatori di *handicap* ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano portatori di *handicap* gravissimo o con ridotte o impedito capacità motorie.

2. Il contributo di cui alla lettera s) dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dal presente articolo è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, IACP, imprese, cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruente di contributo pubblico.

2-bis. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a portatori di *handicap* ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti

figurano portatori di *handicap* gravissimo o con ridotte o impedito capacità motorie.

3. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni opportuna informazione utile per la determinazione della quota di riserva di cui alla lettera s) dell'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

32. 1.

Il Relatore.

All'articolo 32, comma 1, sostituire dalle parole Nei programmi di edilizia *fino alla parola* riservata *con le seguenti* I programmi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata dai comuni, dei privati o cooperative sono realizzati senza barriere architettoniche ed una quota è riservata.

32. 2.

Dignani Grimaldi, Colombini, Benevelli, Brescia.

All'articolo 32, comma 3, sostituire le parole di quote di alloggi per persone handicappate *con le seguenti* di alloggi senza barriere architettoniche con una quota riservata alle persone handicappate e ai nuclei familiari tra i cui componenti figurino persone handicappate riconosciute in condizioni di gravità.

32. 3.

Colombini, Dignani Grimaldi, Brescia, Benevelli.

Raccomando l'approvazione del mio emendamento. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Dignani Grimaldi ed altri 32.2 e Colombini ed altri 32.3.

ROSA JERVOLINO RUSSO. Concordo con il parere del relatore ed esprimo parere favorevole sul suo emendamento 32.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 32.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Dignani Grimaldi ed altri 32.2 e Colombini 32.3.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.

(Agevolazioni fiscali).

1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risultino chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida e il domicilio o la residenza del percipiente.

Poiché a questo articolo non sono stati presentati emendamenti passiamo all'articolo successivo di cui do lettura:

ART. 34.

(Agevolazioni per le persone con handicap gravissimi e per le loro famiglie).

1. In favore dal parente o l'affine, entro il terzo grado, ovvero il coniuge, qualora assistano, presso il proprio nucleo familiare, in modo continuativo e permanente, una persona con *handicap* gravissimo ai sensi dell'articolo 2, comma 4 dalla presente legge, al raggiungimento dal 65° anno di età l'ammontare della pensione sociale è aumentato del 50 per cento dell'80 per cento e del 100 per cento qualora l'attività di assistenza è stata esercitata per 10, 18 e 20 anni.

L'aumento non è dovuto nel caso la persona con *handicap* gravissimo venga ricoverata presso strutture all'uopo preposte. I servizi sociali del comune competente per territori provvedono alla tenuta di una apposita documentazione attestante il nominativo della persona che svolge l'attività di cura e assistenza permanente a domicilio di un cittadino con *handicap* gravissimo, nonché il nominativo dell'assistito, e provvedono a trasmettere annualmente agli Istituti previdenziali competenti copia della documentazione.

2. Il lavoratore con rapporto di lavoro di diritto pubblico che intende prestare direttamente presso il proprio nucleo familiare, la cura e l'assistenza permanente a un cittadino con *handicap* gravissimo può usufruire dell'aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è computato ai fini del raggiungimento del periodo utile per il collocamento a riposo. Qualora l'assistenza cessi definitivamente il soggetto che ha usufruito dell'aspettativa è tenuto a riprendere immediatamente servizio.

3. Il lavoratore con rapporto di diritto privato che intende prestare direttamente presso il proprio nucleo familiare, la cura e l'assistenza permanente a una persona con *handicap* gravissimo, può usufruire, secondo le norme vigenti, del pensionamento anticipato, ovvero essere collocato in aspettativa senza oneri a carico del datore di lavoro per il periodo necessario al raggiungimento della contribuzione previdenziale minima per il collocamento in pensione. Qualora l'assistenza cessi definitivamente il dipendente è tenuto a riprendere immediatamente servizio.

4. Il periodo di aspettativa viene a cessare nel caso di ricovero del soggetto con *handicap* gravissimo in strutture all'uopo predisposte. L'aspettativa non è interrotta da ricoveri temporanei in reparti di cura per episodi morbosi intercorrenti. Gli Istituti previdenziali competenti effettuano sulla base della documentazione trasmessa dai comuni, controlli a campione.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 34.

34. 1.

Il Relatore.

Raccomando l'approvazione del mio emendamento.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore.

LEDA COLOMBINI. Preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento del relatore 34.1.

GIUSEPPINA BERTONE. Anch'io voterò contro tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 34, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.
(È respinto).

L'articolo 34 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 35.

(Agevolazioni).

1. La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* gravissimo, accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* gravissimo, nonché colui che assiste una persona con *handicap* gravissimo parente o affine entro il terzo grado, convivente hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con *handicap* gravissimo non sia ricoverata a tempo pieno.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3 che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata gravissima maggiorenne può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate gravissime.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 35 con il seguente:

ART. 35.

1. Ferma restando l'astensione obbligatoria e il relativo trattamento economico e normativo previsti dagli articoli 4 e 15, commi primo e terzo, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, entrambi i geni-

tori di bambino portatore di *handicap* hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per 36 mesi ciascuno nei primi sei anni di vita del bambino.

2. I periodi di assenza di cui al comma 1 sono coperti da contributi figurativi ai fini previdenziali e sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

3. Durante il periodo di astensione previsto dal comma 1 i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto ad una indennità giornaliera pari al cinquanta per cento della retribuzione.

4. I genitori del bambino portatore di *handicap* che non si avvalgono del diritto di cui ai commi 1, 2 e 3, hanno diritto a permessi retribuiti per non oltre 2 ore al giorno fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

5. I genitori di cui al comma 4 hanno diritto inoltre di assentarsi dal lavoro in caso di necessità del bambino fino al compimento del sesto anno di età per non più di trenta giorni per ogni anno. Tali assenze non danno luogo a retribuzione, ma sono coperte da contributi figurativi ai fini previdenziali e sono compute nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

6. I lavoratori genitori di portatori di *handicap* hanno diritto ad essere impiegati con modalità di orario e in sedi che siano tra quelle disponibili le più idonee a facilitare l'assistenza al figlio; in particolare hanno priorità nella scelta dell'orario a tempo parziale, della sede e del turno di lavoro; tali priorità sono riconosciute anche alla persona handicappata in situazione di gravità.

7. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano anche nei casi di adozione e di affidamento.

35. 1.

Colombini, Brescia, Dignani
Grimaldi, Benevelli.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Colombini ed altri 35.1.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colombini ed altri 35.1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

La discussione dell'articolo 35 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 36.

(*Protesi e ausili tecnici*).

1. Con decreto del ministro della sanità da emanare sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettroniche e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con *handicap* fisico o sensoriale.

2. Gli apparecchi, attrezzature e ausili tecnici di cui al comma 1 sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto nella misura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1989, n. 263.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento di cui raccomando l'approvazione:

All'articolo 36, sopprimere il comma 2.

36. 2.

Il Relatore.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 36.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 36 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 37.

(*Ricovero del minore handicappato*).

1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

Poiché a questo articolo non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'articolo successivo di cui do lettura:

ART. 38.

(*Aggravamento delle sanzioni penali*).

1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del Codice penale nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al libro II, titolo XII, del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico nonché dell'associazione che tutela i diritti del cittadino handicappato cui questi risulti iscritto.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento di cui raccomando l'approvazione:

All'articolo 38, comma 2, sostituire le parole da tutela fino a iscritto con le

seguenti alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

38. 1.

Il Relatore.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 38.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 38 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 39.

(*Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata*).

1. Il ministro di grazia e giustizia, il ministro dell'interno e il ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione di pena.

Poiché a questo articolo non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'articolo successivo di cui do lettura:

ART. 40.

(*Convenzioni*).

1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di competenza possono avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute e di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro, ivi

comprese le strutture e i servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per la efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

2. I comuni anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendono costituire cooperative di servizio comunità alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti, dal comma 1, lettere h), i), l), dell'articolo 7, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti secondo i principi della presente legge.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 40, sostituire il comma, con il seguente:

1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

40. 1.

Il Relatore.

Raccomando l'approvazione del mio emendamento 40.1.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 40.1, accettato dal Governo.
(È approvato).

La discussione dell'articolo 40 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 41.

(*Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano*).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la realizzazione degli interventi sanitari, sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono:

a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;

b) a definire mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi anche d'intesa con gli organi periferici della pubblica istruzione, con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;

c) a definire, in collaborazione con le Università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 40, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;

e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 4, per verificarne la rispondenza alla effettiva situazione di bisogno;

g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 17, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;

i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;

l) a elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 41, comma 1, sostituire le parole promuovono la realizzazione degli

interventi sanitari, con le seguenti possono provvedere nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio interventi.

41. 1.

Il Relatore.

All'articolo 41, comma 2, sostituire la parola provvedono con le seguenti possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

41. 2.

Il Relatore.

All'articolo 41, comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) ad approvare, entro sei mesi dalla presente legge, in applicazione di quanto previsto nella lettera dell'articolo 1, un progetto obiettivo per realizzare il graduale superamento delle situazioni di ricovero istituzionale, prevedendo contestualmente una rete di servizi e strutture di ospitalità di piccole dimensioni, aperte e personalizzate tali da rendere possibile in ogni caso lo sviluppo dell'autonomia e la piena integrazione sociale delle persone handicappate. In caso di mancato rispetto dei termini di approvazione da parte della regione, provvede il Ministro per gli affari sociali, previa diffida, con la nomina di un Commissario *ad acta*;

a-bis) a determinare programmi di fornitura e di aggiornamento degli operatori impegnati nei servizi previsti dalla presente legge;

41. 3.

Brescia, Colombini, Dignani
Grimaldi, Benevelli.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 41.1 e 41.2 ed esprimo parere contrario sull'emendamento Brescia ed altri 41.3.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Concordo con il

parere del relatore ed esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti.

GIUSEPPINA BERTONE. Preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento del relatore 41.1.

LEDA COLOMBINI. Anch'io voterò contro l'emendamento del relatore 41.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 41.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 41.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Brescia ed altri 41.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

La discussione dell'articolo 41 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 42.

(*Compiti dei comuni*).

1. I comuni anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali ove le leggi regionali attribuiscono loro la competenza attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge n. 142 del 1990 dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio

di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.

Poiché a questo articolo non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'articolo successivo di cui do lettura:

ART. 43.

(Competenze del ministro per gli affari sociali).

1. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione della persona handicappata sono presentati previo concerto con il ministro per gli affari sociali. Il concerto con il ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.

2. Ai fini della impostazione della politica generale in materia di *handicap* le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonché le IPAB per il tramite delle regioni trasmettono entro il 30 novembre di ciascun anno alla presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per gli affari sociali tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge, già realizzati o in fase di realizzazione, accompagnandoli con una relazione sugli oneri relativi a ciascun intervento, sui risultati previsti e quelli già conseguiti.

3. Il ministro per gli affari sociali entro il 31 gennaio di ogni anno, sentito il comitato di cui all'articolo 31, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 43 con il seguente:

ART. 43.

(Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap).

1. Il ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle amministrazioni

dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.

2. I disegni di legge del governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il ministro per gli affari sociali. Il concerto con il ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.

3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il comitato nazionale per le politiche dell'handicap.

4. Il Comitato è composto dal ministro per gli affari sociali che lo presiede, dai ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale nonché dai ministri per gli affari regionali e per le politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una, prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.

6. Il comitato si avvale di:

a) tre assessori regionali scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;

b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla lega delle autonomie locali;

c) cinque esperti scelti fra le associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgono attività di

promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

7. Il comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.

8. Il ministro per gli affari sociali entro il 15 aprile di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono entro il 28 febbraio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.

9. Il comitato, nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del dipartimento per gli affari sociali, uno del dipartimento per gli affari regionali e i problemi istituzionali, uno del dipartimento per la funzione pubblica. La Commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del dipartimento per gli affari sociali.

43. 3.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 43 con il seguente:

ART. 43.

(Competenze della Presidenza del Consiglio e del Ministero per gli affari sociali).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento per gli affari sociali — è costituita una Commissione interministeriale per la promozione di politiche di sostegno delle persone handicappate. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate, i progetti obiettivi, i regolamenti e gli atti d'indirizzo adottati in materia sono sottoposti obbligatoriamente al parere della Commissione che è tenuta ad esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.

2. La Commissione, costituita con atto del Presidente del Consiglio, è composta dai ministri interessati e da loro delegati ed è presieduta dal ministro per gli affari sociali. Con lo stesso atto vengono disposte le modalità di funzionamento della Commissione che viene dotata di struttura amministrativa di supporto.

3. Presso la Presidenza del Consiglio, dipartimento per gli affari sociali, è istituito, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, un sistema informativo e un'osservatorio epidemiologico sulla realtà dell'handicap come riferimento per la programmazione e per le azioni prioritarie dello Stato e delle regioni. La Presidenza del Consiglio, entro il 31 gennaio di ogni anno, sentite le Commissioni di cui al primo comma del presente articolo, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

4. La Presidenza del consiglio, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge predispone:

a) un progetto obiettivo per il graduale superamento delle situazioni di ricovero istituzionalizzato e che definisce gli *standards* di personale e di attività per i servizi di riabilitazione;

b) costituisce un centro nazionale di documentazione, informazione ed aggiornamento per le protesi e gli ausili tecnici;

c) attiva programmi di ricerca genetica, biomedica, psico-pedagogica, tecnologica in collaborazione con le università, con il CNR, con istituzioni pubbliche e private.

43. 2.

Colombini, Brescia, Dignani
Grimaldi, Benevelli.

Raccomando l'approvazione del mio emendamento 43.3. Esprimo parere contrario sull'emendamento Colombini ed altri 43.2.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Concordo con il parere del relatore ed esprimo parere favorevole sul suo emendamento.

LEDA COLOMBINI. Preannuncio la mia astensione sull'emendamento del relatore 43.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 43.3, accettato dal Governo.
(È approvato).

Risulta pertanto precluso l'emendamento Colombini ed altri 43.2.

La discussione dell'articolo 43 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 44.

(Copertura finanziaria).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento per gli affari sociali, è istituito il fondo per l'integrazione degli interventi regionali in favore dei cittadini handicappati.

2. Il ministro per gli affari sociali provvede, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali, con il ministro della sanità e con il ministro del tesoro, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni, in proporzione al numero degli abitanti.

3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato ad altri criteri, approvati dalla Conferenza Stato-Regioni, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.

4. Le regioni provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi dando priorità agli interventi in favore degli handicappati gravissimi e della prevenzione.

5. Per il triennio 1991, 1992 e 1993 la complessiva autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1991, a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi per l'anno 1993, è ripartita, per ciascuno degli anni, secondo le disposizioni che seguono:

a) lire 1 miliardo e 350 milioni per l'integrazione delle commissioni ai sensi dell'articolo 3;

b) lire 5 miliardi per la copertura delle minori entrate conseguenti all'applicazione dell'articolo 9, comma 2;

c) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'articolo 10;

d) tre 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all'articolo 11;

e) lire 10 miliardi per le attrezzature scolastiche di cui all'articolo 12, comma 1, lett. b);

f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c);

g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f);

h) lire 5 miliardi e 80 milioni per l'anno 1991, lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993

per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 12, comma 3;

i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista all'articolo 13;

l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 14;

m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;

n) lire 4 miliardi per coprire le minori entrate per tariffe ferroviarie di cui all'articolo 26, comma 3;

o) lire 4 miliardi per un contributo del venti per cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;

p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del comitato di cui all'articolo 31;

q) lire 5 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste all'articolo 35;

r) lire 3 miliardi per la copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 36, comma 2;

s) lire 40 miliardi e 382 milioni per l'anno 1991, tre 31 miliardi e 462 milioni per l'anno 1992, lire 42 miliardi e 462 milioni per l'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali in favore dei cittadini handicappati.

6. All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1991, di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi per l'anno 1993, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo interamente utilizzando l'apposito accantonamento « Provvedimenti in favore di portatori di *handicaps* ».

7. Le somme di cui al comma 5, stanziata nell'anno 1991 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

8. A decorrere dall'anno 1994, alla quantificazione della spesa si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

9. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento, di cui raccomando l'approvazione:

Sostituire l'articolo 44 con il seguente:

ART. 44.

(Copertura finanziaria).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per gli affari sociali, è istituito il fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.

2. Il ministro per gli affari sociali provvede, sentito il comitato nazionale per le politiche dell'*handicap* di cui all'articolo 43, alla ripartizione annuale del fondo tra le regioni e le province autonome, in proporzione al numero degli abitanti.

3. A partire dal terzo anno di applicazione della legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal comitato di cui all'articolo 43 della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988 n. 400, con riferimento a situazioni di

particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.

4. Le regioni e le province autonome provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazioni di gravità e agli interventi per la prevenzione.

5. È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:

a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo 3;

b) lire 5 miliardi per la copertura delle minori entrate conseguenti all'applicazione dell'articolo 9, comma 2;

c) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'articolo 10;

d) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all'articolo 11;

e) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);

f) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);

g) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c);

h) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f);

i) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 12, comma 3;

l) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista all'articolo 13;

m) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 14;

n) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;

o) lire 4 miliardi per un contributo del venti per cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;

p) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previsto all'articolo 35;

q) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del comitato di cui all'articolo 43;

r) lire 37 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 48 miliardi e 512 milioni a partire dal 1993 per il finanziamento del fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore delle persone handicappate di cui al comma 1.

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Provvedimenti in favore di portatori di *handicap* ».

7. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

44. 1.

Il Relatore.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore.

LEDA COLOMBINI. Preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento del relatore 44.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 44.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 44 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 45.

(Abrogazioni).

1. L'articolo 230 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28 del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.

A tale articolo sono stati presentati il seguente emendamento ed un articolo aggiuntivo:

All'articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Al punto 4) del comma della legge 15 ottobre 1990, n. 295 aggiungere: Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente Prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalle leggi.

3. Il comma 7 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 è abrogato.

4. È abrogato il comma 8 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 che così viene sostituito:

« Contro le risultanze degli accertamenti sanitari effettuati dalle unità sanitarie locali di cui al comma 1, gli interessati possono presentare, in carta semplice entro 60 giorni dalla notifica,

ricorso alla Regione che allo scopo costituisce, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una o più commissioni regionali con la composizione prevista ai commi 2 e 3 con la facoltà indicata nel comma 4 della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

Qualora si dia luogo alla costituzione di più commissioni regionali, la Regione ha facoltà di decentrare sul proprio territorio.

La Commissione regionale ha l'obbligo di pronunciarsi, in merito al ricorso, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dello stesso. Oltre tale termine il ricorso si intende accettato ».

45. 1.

Benevelli, Colombini, Brescia, Dignani Grimaldi.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 46.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

45. 01.

Il Relatore.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Benevelli ed altri 45.1. Raccomando l'approvazione del mio articolo aggiuntivo 45.01.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Anche il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Benevelli ed altri 45.1 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 45.01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Benevelli ed altri 45.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo del relatore 45.01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Propongo il seguente emendamento al titolo:

Sostituire il titolo con il seguente:

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Tit. 1.

Il Relatore.

Raccomando l'approvazione del mio emendamento.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Anche questo emendamento verrà posto in votazione alla ripresa serale dei nostri lavori.

Sospendo la seduta fino al momento in cui le Commissioni competenti avranno espresso il parere sugli emendamenti approvati in linea di principio.

La seduta, sospesa alle 10,45, è ripresa alle 20,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

Avverto che sono stati espressi i seguenti pareri da parte della I, della V, della VII e della XI Commissione, sugli emendamenti approvati in linea di principio.

La I Commissione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

« PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito il 9 gennaio 1992 ».

La Commissione bilancio nel confermare, con riferimento al testo unificato, il

parere favorevole condizionato nei termini di cui alla deliberazione del 5 novembre 1991, ha adottato, con riferimento agli emendamenti trasmessi in data odierna, la seguente deliberazione:

« PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 12. 9, 12. 3, 11. 3, 10. 1, 8.4, 09. 2. 1, 9.2,7.2, 7.4,7.5, 13. 10, 13. 13, 16. 5, 24. 8, 27. 4, 40. 1, 32. 1, 43. 1.

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 12. 4 a condizione che esso sia così riformulato: "3. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 44, comma 5, lettera i)".

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 11. 6 a condizione che sia soppresso il secondo periodo.

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 6. 3 a condizione che esso sia così riformulato: "All'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: "2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausilii presenti sul territorio, in Italia e all'estero" ».

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 44. 1 a condizione che:

dopo il comma 4 sia aggiunto il seguente comma: "4-bis. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti

dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 5, lettera *i*»;

al comma 5, lettera *q*), dopo le parole: "del comitato" siano aggiunte le parole: "e della Commissione".

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 11. 5, 12. 1 0, 23. 2 ».

La Commissione bilancio conferma l'esigenza che il testo della legge-quadro sia formulato in modo da esplicitare che le norme quadro sulla cui base i comuni e gli altri enti locali sono tenuti a realizzare i servizi e le strutture in favore delle persone handicappate vengano attuate entro i limiti delle ordinarie disponibilità dei rispettivi bilanci.

Il Comitato permanente per i pareri della VII Commissione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

« NULLA OSTA

all'ulteriore *iter* ».

La Commissione XI ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

« NULLA OSTA

sugli emendamenti 7. 4, 21. 1 e 43. 3;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 12. 4, 12. 10, 16. 5 e 18. 3;

NULLA OSTA

sul testo dell'articolo 35, così come proposto dalla Commissione di merito ».

Riprendiamo la discussione degli articoli, sospesa questa mattina.

Pongo in votazione l'articolo 1, così come modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo aggiuntivo 1.01, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, così come modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

LEDA COLOMBINI. Preannuncio il mio voto contrario sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, così come modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 4.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.1, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, così come modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 5.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.4, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, così come modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 6.

Avverto che la V Commissione ha espresso parere favorevole sull'emendamento Colombini 6.3 a condizione che sia così riformulato:

All'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

LEDA COLOMBINI. Signor presidente, manteniamo il nostro emendamento nel suo testo originario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colombini 6.3, già approvato in linea di principio e che la V Commissione aveva chiesto di riformulare.

(È respinto).

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore e in ottemperanza alla condizione posta dalla V Commissione, presento il seguente emendamento:

All'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, così come modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 7.

LEDA COLOMBINI. Signor presidente, la nostra disponibilità ha un limite. Non sono disposta a continuare a lavorare in questa confusione, senza capire quali emendamenti stiamo votando.

PRESIDENTE. Onorevole Colombini, si tratta degli emendamenti votati stamane in linea di principio.

LEDA COLOMBINI. Questo lo so, ma gli emendamenti sono tali e tanti che il problema è quello di capire quale sarà la formulazione definitiva dell'articolo cui essi si riferiscono.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.5, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bertone e Colombini 7.4, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colombini 7.2, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, così come modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 8.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.4, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.

(È approvato).

LEDA COLOMBINI. Dichiaro che mi asterrò sull'articolo 8.

GIUSEPPINA BERTONE. Dichiaro la mia astensione sull'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, così come modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 9.

Avverto che è stato espresso parere favorevole sul subemendamento Bertone 0.9.2.1 nonché sugli emendamenti del

relatore 9.2. e Dignani Grimaldi 9.5, già approvati in linea di principio.

Pongo in votazione il subemendamento Bertone 0.9.2.1.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.2, con la modifica testé apporata.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Dignani Grimaldi 9.5.
(È approvato).

LEDA COLOMBINI. Il gruppo comunista-PDS si asterrà sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, così come modificato dagli emendamenti approvati.
(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 10.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10.1, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, così come modificato dall'emendamento approvato.
(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 11.

Nella mia qualità di relatore e in ottemperanza alla condizione posta dalla V Commissione ho riformulato il mio emendamento 11.6, nel seguente modo:

Prima del comma 1, inserire il seguente:

01. Al bambino da 0 e 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

11. 6.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.8, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.3, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.23, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.
(È approvato).

Nella mia qualità di relatore e in ottemperanza al parere contrario espresso dalla V Commissione, ritiro il mio emendamento 11.5.

LEDA COLOMBINI. Dichiaro la mia astensione sull'articolo 11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11, così come modificato dagli emendamenti approvati.
(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 12.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.3, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.9, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.
(È approvato).

Avverto che la V Commissione ha espresso parere favorevole sull'emendamento del relatore 12.4, a condizione che sia così riformulato:

All'articolo 12 sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 44, comma 5, lettera i).

12. 4.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Nella mia qualità di relatore e in ottemperanza al parere contrario espresso dalla V Commissione, ritiro il mio emendamento 12.10.

LEDA COLOMBINI. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.10, fatto proprio dall'onorevole Colombini.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.5, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, così come modificato dagli emendamenti approvati.
(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 13.

Avverto che è stato espresso parere favorevole sugli emendamenti 13.9 e 13.10 del relatore e Colombini 13.13, già approvati in linea di principio.

Pongo in votazione l'emendamento 13.9 del relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colombini 13.13.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13.10 del relatore.
(È approvato).

LEDA COLOMBINI. Dichiaro la mia astensione sull'articolo 13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13, così come modificato dagli emendamenti approvati.
(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 14.

Avverto che è stato espresso parere favorevole sull'emendamento Colombini 14.6, già approvato in linea di principio. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, così come modificato dagli emendamenti approvati.
(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 15.

Avverto che è stato espresso parere favorevole sull'emendamento del relatore 15.5, già approvato in linea di principio.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15, così come modificato dagli emendamenti approvati.
(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 16.

Avverto che è stato espresso parere favorevole sull'emendamento Colombini 16.5, già approvato in linea di principio. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

LEDA COLOMBINI. Dichiaro il mio voto contrario sull'articolo 16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16, così come modificato dagli emendamenti approvati.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17, così come modificato dagli emendamenti approvati.
(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 18.
Avverto che è stato espresso parere favorevole sull'emendamento Colombini 18.3. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, così come modificato dagli emendamenti approvati.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19, così come modificato dagli emendamenti approvati.
(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 20.

Avverto che è stato espresso parere favorevole sugli emendamenti del relatore 20.3, 20.1 e 20.4 e Colombini 20.2, già approvati in linea di principio.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 20.3.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 20.1.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 20.4.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colombini 20.2.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20, così come modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 21.

Avverto che è stato espresso parere favorevole sull'emendamento Colombini 21.1, già approvato in linea di principio.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21, così come modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22, così come modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 23.

Avverto che la V Commissione ha chiesto che venga ritirato l'emendamento Colombini 23.2, che stamani avevamo approvato in linea di principio.

LEDA COLOMBINI. Signor presidente, non ritiro il mio emendamento 23.2 che, come lei ha testé ricordato, la Commissione ha già approvato, anche se in linea di principio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colombini 23.2, già approvato in linea di principio e che la V Commissione ha chiesto di ritirare.

(È respinto).

LEDA COLOMBINI. Dichiaro la mia astensione sull'articolo 23.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23, così come modificato dagli emendamenti approvati.
(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 24.

Pongo in votazione l'emendamento Colombini 24.8, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24, così come modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25.

(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 26.

Pongo in votazione l'emendamento Colombini 26.8, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colombini 26.9, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colombini 26.11, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26, così come modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 27.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 27.4, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27, così come modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29, così come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 31 è stato soppresso stamani a seguito dell'approvazione dell'emendamento 31.1 del relatore.

Passiamo alla discussione dell'articolo 32.

LEDA COLOMBINI. Dichiaro la mia astensione sull'emendamento del relatore 32.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 32.1, interamente sostitutivo dell'articolo, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 34 è stato soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 34. 1.

Passiamo alla votazione dell'articolo 35.

LEDA COLOMBINI. Il gruppo comunista-PDS voterà contro questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35, sul quale è stato espresso parere favorevole.

(È approvato).

LEDA COLOMBINI. Preannuncio il mio voto contrario sull'articolo 36.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 36, così come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 37.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 38, così come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 39.

(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 40.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 40.1 già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 40, così come modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 41, così come modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 42.

(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 43.

Passiamo all'emendamento del relatore 43.3, interamente sostitutivo dell'articolo 43.

LEDA COLOMBINI. Il gruppo comunista-PDS si asterrà sull'emendamento del relatore 43.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 43.3, già approvato in linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.

(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 44.

Nella mia qualità di relatore e in ottemperanza alla condizione posta dalla V Commissione con riferimento al mio

emendamento 44.1 — interamente sostitutivo dell'articolo 44 — presento i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 44. 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 5, lettera i).

0. 44. 1. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 44. 1, al comma 5, lettera q), dopo le parole del comitato aggiungere le seguenti e della Commissione.

0. 44. 1. 2.

Il Relatore.

LEDA COLOMBINI. Preannuncio il mio voto contrario sui subemendamenti del relatore 0.44.1.1 e 0.44.1.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.44.1.1.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.44.1.2.

(È approvato).

LEDA COLOMBINI. Preannuncio il voto contrario sull'emendamento del relatore 44. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 44.1, così come modificato dai subemendamenti testé approvati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 45.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 45. 01, già approvato in

linea di principio e sul quale è stato espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore Tit. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« La XII Commissione,

impegna il Governo e per esso

i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per gli affari sociali a emanare atti di indirizzo e coordinamento finalizzati a consentire il completamento del ciclo scolastico a quegli allievi portatori di *handicap* il cui inserimento scolastico risulti in sé di particolare efficacia terapeutica, anche nel caso in cui ai medesimi non sia possibile rilasciare titolo idoneativo all'esercizio di arte o professione, ma solo un attestato sostitutivo di frequenza a detto percorso di istruzione scolastica o universitaria ».

0/45/1/XII

Castagnetti Pierluigi, Artioli, Saretta, Fronza Crepez, Perani, Bortolami.

« La XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati,

sottolineato il valore della legge-quadro per l'assistenza; l'integrazione e i diritti delle persone handicappate,

impegna il Governo

a fornire indicazione ai comuni e alle regioni affinché sia assicurata nell'ambito dei trasporti locali, il servizio di trasporto delle persone handicappate ai

servizi ed alle strutture per le riabilitazioni e senza onere a carico degli interessati ».

0/45/2/XII

Tagliabue, Saretta, Benevelli, Colombini, Armellin, Bertone, Artioli.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Il Governo accoglie entrambi gli ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE. Gli onorevoli proponenti insistono per la votazione degli ordini del giorno accolti dal Governo?

PIERLUIGI CASTAGNETTI. No, signor presidente, non insistiamo.

LEDA COLOMBINI. Anche noi, signor presidente, non insistiamo.

Vorrei tuttavia cogliere tale occasione, visto che non ci è stato possibile, per mancanza di tempo, presentare uno specifico ordine del giorno sui problemi dei congedi parentali, di cui all'articolo 45 del provvedimento, per sottolineare l'opportunità che il Governo si impegni a trovare una soluzione ai suddetti problemi.

ROSA JERVOLINO RUSSO. *Ministro per gli affari sociali*. Onorevole Colombini, le assicuro che prenderò tutte le opportune iniziative in merito a tale specifica questione, che mi sta particolarmente a cuore.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIUSEPPINA BERTONE. Sia pure con la soddisfazione di un lavoro compiuto, è con un po' di amarezza che mi appresto al voto finale su un provvedimento che si poneva l'obiettivo di delineare un quadro di diritti certi per cittadini che ne sono in tutto od in parte privi: diritto all'istruzione, al lavoro, alla partecipazione alla vita sociale. Questo obiettivo non è stato raggiunto. Nel testo in esame sono deli-

neati principi ed interventi ma, troppo spesso, i diritti non sono esigibili.

Nella stesura finale troppi « garantiscono » e « assicurano » si sono trasformati in « possono » e « consentono ». Troppe certezze si sono trasformate in mere possibilità o in eventuali favori tanto da mettere in discussione iniziative già in atto e servizi che gli enti locali già prestano. In alcuni casi si rischia un peggioramento dei servizi anziché un miglioramento delle condizioni di vita delle persone handicappate e delle loro famiglie.

A ciò si deve aggiungere la soppressione delle misure più rilevanti a sostegno delle famiglie e la rinuncia a legiferare sul versante dell'inserimento lavorativo.

Certo, devo esprimere un apprezzamento sincero per la disponibilità del relatore e del ministro e per la loro forte volontà di fare una buona legge, ma devo rilevare che se gli obiettivi non sono stati raggiunti, ciò non può essere imputato a motivi più o meno tecnici ascrivibili ad una astatica Commissione bilancio, ma deve essere correttamente ricondotto alle scelte politiche della maggioranza di governo nel suo complesso.

Per i motivi che ho sinteticamente esposto preannuncio la mia astensione dal voto finale sul provvedimento.

LEDA COLOMBINI. È il caso di dire « finalmente ! » perché da oltre tre legislature questo ramo del Parlamento si trova a discutere la cosiddetta leggequadro per gli handicappati. Solo in questa legislatura è stato possibile andare oltre il testo del Comitato ristretto ed arrivare all'approvazione di un testo di legge da parte della Commissione in sede legislativa.

Si sono create tutte le premesse perché i portatori di handicap possano veder approvato un provvedimento che chiedono al Parlamento da oltre 15 anni.

Questo importante dato di fatto può essere sufficiente per sentirsi felici e per plaudire al risultato finale? Esiste qualche problema di contenuti? Quale legge è arrivata in porto?

Il nostro atteggiamento è stato di grande impegno e serietà; abbiamo lavorato, discusso e proposto un testo di legge partecipando a tutte le fasi di elaborazione ed approfondimento, nella convinzione di dover dare al paese una leggequadro di robusto impianto culturale e costituzionale e di guida operativa per l'azione di cambiamento necessaria nel settore, una legge capace di rispondere alle esigenze degli handicappati e delle loro famiglie, facilmente applicabile e che offra al mondo della scuola, del lavoro e alle istituzioni pubbliche un saldo punto di riferimento e di orientamento.

Dobbiamo riconoscere che altrettanto impegno è stato profuso da molte forze politiche e sociali, quali le associazioni degli handicappati e le loro famiglie, dal relatore e dai gruppi politici presenti in Commissione, nonostante le differenti posizioni ed orientamenti ideali.

L'operazione è stata resa più complessa e difficile dall'assenza di due riforme fondamentali: quella dell'assistenza, ancora regolata dalla legge Crispi del 1890, e quella della finanza locale, ed è stata pesantemente condizionata dalla politica economico-finanziaria del Governo che, come è avvenuto per la « finanziaria 1992 », colpisce i più deboli ed il mondo del lavoro dipendente in nome del debito pubblico e della competitività produttiva e di mercato a livello internazionale.

Il risultato finale di questo grande impegno unitario è stato un prodotto che presenta alti picchi e cadute verticali, e che contiene forti elementi di contraddittorietà e incoerenza. Si tratta perciò di una legge che, senza una forte, saggia e democratica gestione, non produrrà i frutti possibili né tantomeno quelli auspicati dagli handicappati e dalle loro famiglie.

In effetti, il Governo costringe gli handicappati a effettuare dure lotte e manifestazioni ed a restare in continuo stato di vigilanza per difendere le già insufficienti provvidenze ottenute. Un Governo che « taglia » ormai da diversi anni

attraverso la finanziaria le conquiste sociali — nonostante le buone intenzioni del ministro Jervolino — non offre sufficienti garanzie.

Il limite più grande del provvedimento rimane quello del divario tra finalità e risorse. Non vi è dubbio che gli articoli riguardanti i principi, gli obiettivi e la rete dei servizi e delle prestazioni siano di grande spessore ideale e civile, affermando la cultura del diritto e rendendo il cittadino handicappato soggetto di tale cultura ed inserendolo in modo produttivo nella società. Per la prima volta una legge dello Stato sancisce il passaggio dalla cultura dell'assistenza a quella del diritto e stabilisce le priorità degli interventi a favore degli handicappati gravi.

La prevenzione e la rimozione delle cause invalidanti, la riabilitazione, il superamento dell'emarginazione, l'integrazione sociale, economica, culturale e lavorativa rappresentano principi di forza, sui quali si insiste da tempo, e costituiscono la base per la costruzione di un moderno stato sociale e di una rete di rapporti che rendano più civile e democratica l'intera società.

Questo risultato è il frutto di un impegno nei confronti degli handicappati e delle loro associazioni maturato nel corso del dibattito e del confronto politico, un risultato che consideriamo molto importante in particolare in questa tormentata fase politica nella quale si tende a negare diritti sociali e civili individuali e collettivi, ad emarginare i diversi, facendo prevalere i più forti, e a porre al centro delle scelte non l'essere umano e le sue necessità di benessere psicofisico bensì il denaro, i consumi, l'egoismo, le clientele, i favoritismi.

Se ciò è vero, è anche vero che permangono in diverse parti della proposta di legge che stiamo per votare norme che rischiano di vanificare i suoi principi e le sue finalità innovative.

La politica economica e finanziaria del Governo ha giocato uno specifico ruolo negativo in quanto, non solo ha ritardato l'approvazione del testo spesso bloccato per motivi di « compatibilità finanzia-

ria », ma ha reso necessari « tagli » di spesa da parte della Commissione bilancio. A questo punto, il rischio reale è che il diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro, alla mobilità, alla pari opportunità, diventi di fatto un favore, una discrezionalità; le garanzie potrebbero diventare delle possibilità (sono troppi i « possono » rispetto ai « devono »). I raccordi, le modalità d'intervento, il coordinamento, le intese tra istituzioni diverse, i collegamenti con gli altri servizi, la programmazione, tutti strumenti decisivi per l'integrazione sociale, culturale e lavorativa degli handicappati, rischiano di diventare espressione di buoni propositi scarsamente realizzabili.

Gli strumenti di tutela del diritto da parte del cittadino sono quasi tutti scomparsi nel corso della discussione del testo. Delle sanzioni, degli incentivi, delle finalità, del difensore civico e dei poteri sostitutivi è rimasto pochissimo; vi è solo qualche norma relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche e ai reati contro l'integrità e la dignità della persona handicappata.

In buona sostanza quali sono le questioni che ci impediscono di dare un voto favorevole al provvedimento nonostante il suo buon impianto? La prima riguarda l'accertamento dell'invalidità, punto cardine per l'accesso ai diritti previsti dalla legge. Al nostro emendamento che ha contribuito ad introdurre la previsione di una valutazione sulla « capacità complessiva individuale » per i piani personalizzati di recupero e integrazione, non corrispondono adeguati criteri né l'istituzione di commissioni composte di figure professionali idonee ad effettuare tale valutazione.

Inoltre, avendo respinto i nostri emendamenti sullo snellimento delle procedure, è stato mantenuto un *iter* burocratico per l'accertamento tale da ritardare enormemente il riconoscimento dell'invalidità, pur senza essere in grado di colpire gli abusi e i clientelismi.

In secondo luogo, il « piccone » della Commissione bilancio ha cancellato — il relatore e il Governo hanno accettato — i

commi 4 e 5 dell'articolo 17 sull'integrazione lavorativa. Anche il comma 8 dell'articolo 17 del testo unificato, il quale stabiliva che le regioni disciplinano le agevolazioni alle persone handicappate per recarsi al lavoro e per avviare e svolgere attività lavorative autonome, è stato modificato con l'introduzione della seguente formula facoltativa: « le regioni possono prevedere ... ».

Siamo qui di fronte ad una delle incoerenze più clamorose della maggioranza la quale, mentre accetta tutte le imposizioni della Commissione bilancio, respinge quelle della Commissione lavoro, che tutti condividiamo — almeno a parole — e che dovrebbero essere altrettanto vincolanti essendo necessarie per assicurare il diritto al lavoro e non forme mascherate di assistenza.

Desidero però sottolineare una novità positiva che spiega per quale motivo il gruppo comunista-PDS non voterà contro il provvedimento ma si asterrà: mi riferisco alle norme relative all'assunzione numerica anziché nominativa degli handicappati, della quale non sottovalutiamo la portata ed il valore pratico e di principio.

Sempre a seguito di una condizione posta dalla Commissione bilancio è stato soppresso l'articolo 19 relativo alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Tale articolo poneva a carico del bilancio dello Stato i contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori handicappati assunti. Di fronte agli sprechi, alle evasioni fiscali, alle dubbie esenzioni contributive, ecco dove si fanno economie per risanare il bilancio dello Stato! In tal senso la mutilazione più grave, della quale il relatore e la maggioranza devono assumere la responsabilità, è rappresentata dalla soppressione dell'articolo 34 relativo alle agevolazioni per le persone handicappate in condizioni di gravità e per le loro famiglie: mi riferisco alla possibilità, per chi ha sostituito per un'intera vita lo Stato nell'opera di assistenza, di godere del trattamento pensionistico, di usufruire di pensionamenti anticipati e di periodi di aspettativa. Eppure è in

dirittura di arrivo un provvedimento sui congedi parentali che riconosce questi diritti e che già ha la copertura finanziaria! Presenteremo un ordine del giorno per impegnare il Governo a recepire i contenuti dell'articolo 34.

Devo dire che la Commissione bilancio ha snaturato diversi principi e obiettivi del progetto di legge per rispondere alle esigenze contingenti del bilancio. Questo testo rischia, così, di giustificare la scarsità di fondi da assegnare agli handicappati anche per gli anni futuri. Sono state addirittura soppresse norme che prevedevano « l'alleggerimento » fiscale delle proteste e la priorità per l'inserimento dei bambini handicappati da 0 a 3 anni negli asili nido. Il servizio di trasporto nei centri di riabilitazione e quello di aiuto personale sono divenuti un *optional* in quanto « possono » essere istituiti dai comuni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (è a tutti nota la situazione finanziaria dei comuni!).

Analogo discorso può farsi per le regioni che « possono » promuovere e prevedere nei limiti delle proprie autonome risorse. In questo modo tutto viene lasciato nell'incertezza.

Ci saremmo aspettati che la maggioranza e lo stesso relatore si battessero con noi affinché la Commissione bilancio e il Governo valutassero la legge in una prospettiva di lungo termine e quindi facessero scelte economico-finanziarie diverse.

Le riserve e le gravi preoccupazioni che abbiamo manifestato e che spiegano la nostra astensione nascono dalla necessità di non deludere le aspettative degli handicappati, delle loro famiglie e del paese e dall'esigenza di avviare un reale processo di riforma dell'assistenza nonché la costruzione di un moderno sistema di sicurezza sociale.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Il gruppo DP-comunisti si asterrà dal voto sulle proposte di legge n. 45 e abbinata che recano « Nuove norme per l'assistenza e la riabilitazione degli handicappati ». L'astensione ha un duplice significato: da

una parte sottolinea positivamente la conclusione di un *iter* legislativo, in materia di handicap, che dura da tredici anni e al quale ho cercato come parlamentare prima del gruppo comunista e ora del gruppo DP-comunisti, di portare un contributo ai lavori lunghi e faticosi di costruzione di un testo che potesse rappresentare un primo punto di arrivo utile per milioni di cittadini e per le loro associazioni che con tenacia, ferma volontà e dignità si sono battuti perché si giungesse all'approvazione di una legge quadro che garantisse la tutela di diritti negati o ignorati dallo Stato. Dall'altro lato sottolinea un giudizio fortemente negativo nei confronti del Governo e del parere « capestro » espresso dalla Commissione bilancio, che di fatto ha annullato molte norme realmente qualificanti e innovative che rappresentavano risposte effettive alle esigenze dei cittadini handicappati.

Ancora una volta, come è avvenuto recentemente in occasione della legge finanziaria, si « tagliano » le provvidenze destinate ai servizi e alle prestazioni a favore degli handicappati. So bene che il Governo avrebbe voluto addirittura « scippare » l'intero ammontare delle risorse finanziarie « strappate » dopo anni di battaglie in Parlamento. Essersi opposti con fermezza a questa assurda pretesa è un fatto importante. Però, il Governo e la Commissione bilancio hanno pensato bene di « tagliare » norme ed indirizzi in materia di occupazione, di trasporti, di barriere architettoniche, di sostegno formativo e scolastico. Quella imposta dalla Commissione bilancio è un'operazione di basso profilo politico e sociale che ha posto la Commissione di merito nella condizione di « prendere o lasciare » e di vedere quindi affossato tutto il lavoro compiuto.

Questo giudizio deve essere chiaro, affinché si sappia come in effetti stanno le cose e si conoscano le responsabilità e le ragioni che hanno portato all'approvazione di un testo che non può soddisfarci pienamente, rappresentando una legge quadro solo per metà, comunque non

rispondente alle attese dei cittadini handicappati e delle loro associazioni. Dire che è meglio mezza legge che nulla, è una consolazione di non grande spessore che lascia comunque amareggiati perché era possibile e si dovevano perseguire ed ottenere gli obiettivi che tutti ci eravamo posti.

Lo stesso relatore ha più volte ammesso di condividere le nostre osservazioni, ma di fronte alle imposizioni della Commissione bilancio, e quindi della stessa maggioranza che in questa sede approverà il testo, non ha potuto fare altro che prenderne atto e sopprimere quegli articoli che avrebbero qualificato la legge.

Anche questo deve essere detto affinché si sappia che gli sforzi del relatore, di tutti noi e dei gruppi presenti in Commissione hanno incontrato l'incomprensione e l'opposizione del Governo e della Commissione bilancio.

Tutto ciò produce il risultato di mantenere aperta la battaglia e stimolare l'impegno da concretizzare in questa sede e nel paese affinché vengano affermati pienamente i diritti degli handicappati. Il gruppo DP-comunisti procederà su questa strada perché non è soddisfatto del punto di approdo rappresentato dal provvedimento che stiamo per votare.

Esprimiamo il nostro giudizio con serenità e rigore perché a nessuno serve tenere nascosti i limiti del testo e le loro ragioni politiche che sono da attribuire al comportamento del Governo e della Commissione bilancio. Certamente non serve al lavoro compiuto in tante sedute dal Comitato ristretto, dalla Commissione e dai gruppi parlamentari tacere o far finta di non vedere i limiti del provvedimento e le ragioni dell'insoddisfazione che già è stata espressa da diverse associazioni.

Il provvedimento giunge al voto finale a pochi giorni dalla conclusione della X legislatura. Anche su questo hanno fatto affidamento il Governo e la Commissione bilancio per « mettere alle strette » la nostra Commissione ed è per il nostro grande senso di responsabilità che abbiamo mantenuto il consenso alla sede

legislativa ed abbiamo lavorato per evitare il « ricatto » che in qualche misura è stato fatto pesare su ciascuno di noi: approvare la legge entro oggi o rinviarla alla prossima legislatura. È giusto che si conoscano le condizioni nelle quali siamo stati costretti a lavorare anche nella mattinata di oggi.

Il complesso di queste osservazioni di merito non ci fanno dimenticare quanto, anche sotto il profilo dei principi, vi è di buono nel testo. La nostra astensione tiene conto proprio degli elementi positivi tra i quali vi è il fatto che finalmente il nostro paese pone le basi per una legge-quadro riguardante i cittadini handicappati. Si poteva e si doveva andare più avanti. In questo senso si era lavorato per individuare norme e principi che favorissero una reale politica sociale e civile per i cittadini handicappati. Ma il risultato conseguito è parziale, limitato e circoscritto e la nostra astensione vuole sottolineare questi limiti nella consapevolezza della strada che ancora occorre compiere per affermare la piena cittadinanza dei soggetti handicappati.

ROSSELLA ARTIOLI. Forse non è casuale che la legislatura si concluda con l'approvazione di una legge di grande rilievo sociale. La legge quadro a favore delle persone handicappate, infatti, non solo rappresenta un passo avanti nel nostro ordinamento, ma pone l'Italia all'avanguardia nella legislazione sociale, quasi traino europeo.

Dalla definizione di *handicap* fino ai diritti conseguenti a poter esercitare le abilità residue di ciascuna persona a beneficio della comunità, l'integrazione si concretizza come l'obiettivo portante dell'intera legge. La famiglia è riconosciuta soggetto di intervento sociale e, in quanto tale, assistita sia dalla rete dei servizi territoriali — scolastici, assistenziali e sanitari — sia dalla monetizzazione a ristoro di alcuni suoi interventi, che vengono assunti come rilevanti a fini sociali. Non si discetta sulle « tutele » ma si definiscono e si concretizzano « dirit-

ti »; non si dispensa assistenzialismo, ma si coltiva promozione.

Per tutte queste ragioni, nonché per quanto abbiamo avuto modo di dire nel corso del lungo dibattito, il gruppo socialista voterà a favore del progetto di legge.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*. Nel momento in cui sta per essere votata la legge quadro sui diritti dei portatori di *handicap*, desidero innanzitutto, ringraziare il presidente e relatore, onorevole Armellini, i membri del Comitato ristretto e tutte le forze politiche che durante i lavori hanno dato un contributo sempre positivo e costruttivo.

Si vara oggi una normativa attesa da lunghi anni — le prime proposte di legge furono, infatti, presentate nella VII legislatura che è fondamentale perché fa compiere un salto di qualità alla politica nei confronti dei portatori di *handicap*, passando da una logica di intervento di tipo assistenziale a quella dei diritti di cittadinanza. Di grande importanza è anche la logica di prevenzione e di programmazione nella quale si situano gli interventi che oggi ci accingiamo ad approvare.

Questa legislatura ha visto anche l'approvazione della legge n. 13 del 1989 relativa alla eliminazione delle barriere architettoniche, nonché della legge n. 15 del 1991, relativa alle facilitazioni per l'esercizio del diritto di voto da parte delle persone svantaggiate. Si è quindi costruito un pacchetto di norme di notevole consistenza ed importanza.

Sono sicura che il Senato darà priorità assoluta a questa legge approvandola nei prossimi giorni, in modo da metterla al riparo dal pericolo che il lavoro fatto dalla Commissione affari sociali della Camera possa essere vanificato dallo scioglimento delle Camere.

Certamente il « pacchetto » di norme per i portatori di *handicap* sarebbe stato ancora più completo con l'approvazione — anche essa attesa da lungo tempo — della

riforma del collocamento obbligatorio. Su questo tema è fortemente impegnata la Commissione lavoro di palazzo Madama e non è da escludere che anche tale provvedimento possa essere varato prima della fine della legislatura.

Il Governo non ha presentato un suo disegno di legge in materia proprio perché ha riconosciuto la validità delle linee politiche istituzionali che emergevano dalle varie proposte di legge presentate dalle forze politiche di maggioranza e di opposizione. Comunque, il Governo in questi quattro anni ha costantemente seguito il problema, sia con la partecipazione del ministro degli affari sociali ai lavori, sia con l'ausilio dei tecnici del dipartimento affari sociali della Presidenza del Consiglio. Un contributo di grande valore, come i colleghi ricorderanno, è stato dato anche dalla commissione interministeriale per i problemi dell'handicap, costituita presso la Presidenza del Consiglio.

Le sedute della Commissione affari sociali cui hanno partecipato i membri della commissione interministeriale hanno instaurato un positivo nuovo modo di lavorare che pone il legislatore a contatto diretto con le forze sociali interessate al problema, con le organizzazioni dei portatori di handicap e con le loro famiglie. Certamente si sarebbe voluto fare ancora di più, ma è stato fatto tutto ciò che era possibile fare con le risorse disponibili.

Anche per quanto riguarda il reperimento dei mezzi di copertura degli oneri previsti dalla legge, l'impegno del Governo è stato costante ed incisivo. Quando, quattro anni fa, abbiamo iniziato i nostri lavori, non disponevamo di alcun finanziamento. Si è poi passati da un finanziamento simbolico di alcune decine di miliardi all'attuale, pari a 420 miliardi nel triennio, che ha reso possibile l'approvazione della legge. Inoltre, durante la discussione dell'ultima legge finanziaria, per intervento diretto del Presidente del Consiglio, lo stanziamento per la legge quadro è stato aumentato di 50 miliardi. Il Governo poi si è adoperato perché la

copertura degli oneri inerenti alla riforma del collocamento obbligatorio fosse garantita in finanziaria, senza gravare sulla postazione di bilancio prevista per la legge-quadro.

Le questioni alle quali, a causa dell'attuale situazione, non si è riusciti a dare una risposta compiuta potranno essere riprese nella prossima legislatura, mi auguro con lo stesso stile costruttivo e di collaborazione reciproca che ha caratterizzato il lavoro della Commissione affari sociali della Camera.

Rimane il fatto che la risposta che le forze politiche danno con questa legge ai problemi dei portatori di handicap fa compiere un notevole passo avanti e un deciso salto di qualità agli interventi in loro favore, in una logica di rispetto dei diritti della persona umana e promozione di una effettiva parità che è voluta dalla nostra Carta Costituzionale.

PRESIDENTE. Il provvedimento di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Fiandrotti ed altri (45); Artioli ed altri (288); Armellini ed

 X LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

altri (484); Colombini ed altri (501), *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo*: « Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate » (45-288-484-501):

Presenti	32
Votanti	27
Astenuti	5
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Armellin, Artioli, Augello, Brunetto, Bruni Francesco, Carrara, Castagnetti Pierluigi, Cristoni, Dal Castello, D'Amato, Del Donno, De Lorenzo, De Rose, Fronza Crepaz, Garavaglia, Gregorelli, Mazzu-

coni, Nenna D'Antonio, Perani, Pietrini, Renzulli, Rinaldi, Rivera, Rotiroti, Saretta, Torchio e Volponi.

Si sono astenuti:

Bertone, Brescia, Colombini, Montanari Fornari e Tagliabue.

La seduta termina alle 21,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 13 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO